SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 febbraio 2025** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Taviano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Taviano (Lecce);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Taviano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marilena Sergi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Taviano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 10 gennaio 2025, presentato per il tramite di un consigliere all'uopo delegato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 gennaio 2025.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Taviano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marilena Sergi, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 24 gennaio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A00966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2025.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023 sono stati eletti il consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) ed il sindaco nella persona della signora Letizia Michelini;

Vista la deliberazione n. 44 del 31 dicembre 2024, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza della signora Letizia Michelini dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2025

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 14 e 15 maggio 2023, con contestuale elezione del sindaco nella persona della signora Letizia Michelini.

La signora Letizia Michelini, in occasione delle elezioni regionali tenutesi il 17 e 18 novembre 2024, è stata nominata consigliere della Regione Umbria.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 44 del 31 dicembre 2024, ha dichiarato la decadenza dell'amministrazione dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia).

Roma, 24 gennaio 2025

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

25A00967

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 23 dicembre 2024.

Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e in particolare l'art. 221, paragrafo 1;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che mette a disposizione di alcuni Stati membri un sostegno finanziario di emergenza complessivo di euro 119.700.000, per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, destinando all'Italia, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, lettera *d)* l'importo di euro 37.400.000, con possibilità di concedere un sostegno supplementare nazionale fino a un massimo del 200% dell'importo nazionale assegnato;

Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (PSP);

Vista la decisione di esecuzione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione C(2024)6849 del 30 settembre 2024 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 istitutiva del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agri-

cole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 che stabiliscono gli interventi compensativi dei danni, attivabili nelle aree agricole delimitate dalle regioni e dalle province autonome, nonché le procedure per la dichiarazione di eccezionalità degli eventi avversi e le modalità di prelevamento, riparto e trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo di solidarietà nazionale per l'erogazione degli aiuti;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, commi dal 515 al 518, con cui viene istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera *f)* e 76 del regolamento (UE) 2115/2021 e con cui vengono affidate ad Ismea le funzioni di soggetto gestore del Fondo, da esercitarsi attraverso una società di capitali dedicata;

Visto in particolare l'art. 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, che stabilisce, tra l'altro, che i criteri e le modalità di intervento del Fondo stesso siano definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 102/2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2024, n. 21, registrato dalla Corte dei conti il 18 novembre 2024 al n. 1472, recante la quota di cofinanziamento posta a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che nel corso del primo semestre del 2024 nei territori meridionali e nelle isole si sono registrate temperature insolitamente calde e condizioni di siccità che hanno inciso pesantemente sulla produzione agricola, specialmente nel settore dei cereali;

Tenuto conto del carattere di eccezionalità riconosciuto dalla Commissione europea delle condizioni climatiche avverse senza precedenti che hanno interessato i predetti territori italiani, in considerazione del quale, con l'art. 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675, sono stati assegnati all'Italia fondi dalla riserva agricola per euro 37.400.000, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti stabiliti nell'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/2675, gli importi resi disponibili vanno utilizzati per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti nei settori e nelle produzioni che hanno subito maggiormente le condizioni climatiche avverse nei territori interessati per le perdite economiche che incidono sulla redditività degli agricoltori;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2675, le predette misure compensative vanno adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, che tengano conto delle perdite economiche effettive subite dagli agricoltori interessati e garantiscano che i pagamenti risultanti siano erogati agli agricoltori stessi quali beneficiari finali e non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza;

Considerato che gli importi assegnati affronterebbero solo in parte le difficoltà economiche affrontate dagli agricoltori, e che, pertanto, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8 del regolamento (UE) 2024/2675, è consentito concedere un sostegno nazionale aggiuntivo agli agricoltori, fino a un massimo del 200% delle risorse dell'Unione europea, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni e che il sostegno supplementare nazionale sia versato entro il 31 luglio 2025;

Ritenuto di ripartire le risorse e recate dal regolamento (UE) 2024/2675 e dal cofinanziamento nazionale, assicurato fino ad un importo massimo pari al 200% delle risorse dell'Unione europea, tra misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti nei settori e nelle produzioni danneggiate da eventi climatici avversi nelle regioni interessate, per le perdite economiche che incidono sulla redditività;

Considerato che gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con le altre misure di sostegno finanziate dal FEAGA e dal FEASR;

Considerato che occorre, tuttavia, evitare sovracompensazioni tenendo conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione europea o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti dalle suddette avversità meteorologiche;

Tenuto conto dei termini stabiliti nel regolamento (UE) 2024/2675 per il pagamento degli aiuti, è necessario individuare i territori colpiti utilizzando criteri che consentano di determinare i danni subiti dalle imprese agricole ed il nesso di causalità con l'evento siccità senza la necessità di procedere con verifiche in campo o richiedere adempimenti supplementari ai beneficiari, come ad esempio la presentazione di perizie di stima;

Ritenuto di poter individuare i territori colpiti dalla siccità sulla base dell'indice SPEI (*Standardized Precipitation Evapotranspiration Index*), che oltre alle precipitazioni, considera anche l'evapotraspirazione potenziale di riferimento, e determinare la perdita di produttività sulla base dell'indice di vegetazione della differenza normalizzata NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*), ottenuto da immagini satellitari, che, per i seminativi, in relazione alle variazioni di attività fotosintetica consente di stimare con sufficiente precisione le corrispondenti perdite dei raccolti;

Ritenuto, al fine di limitare gli oneri amministrativi, degli agricoltori e degli organismi pagatori di non erogare aiuti con importo inferiore a cinquanta euro per azienda;

Ritenuto di adottare i criteri per l'individuazione dei territori e dei seminativi più colpiti dalla siccità, nonché per la definizione degli importi degli aiuti identificati nel documento tecnico redatto in collaborazione con AGEA e ISMEA;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/2675, le spese sostenute in relazione ai pagamenti per il sostegno eccezionale agli agricoltori sono ammissibili all'aiuto dell'Unione europea solo per i pagamenti effettuati entro il 30 aprile 2025;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2024/2675 dovranno essere fornite informazioni dettagliate sull'attuazione nazionale del sostegno emergenziale entro il 31 dicembre 2024 e notificati gli importi totali pagati per ciascuna misura entro il 31 ottobre 2025, distinguendo tra aiuto dell'Unione europea e sostegno supplementare nazionale, con indicazione del numero e tipo di beneficiari nonché con la valutazione dell'efficacia della misura;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 dicembre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione, finalità e risorse finanziarie

1. Il presente decreto individua i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675, richiamato in premessa, che ha assegnato all'Italia la somma complessiva di euro 37.400.000 di fondi dell'Unione europea.

2. È approvato il documento tecnico di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente decreto, che individua l'ambito territoriale e i seminativi che in conseguenza della perdurante siccità hanno subito perdite della produzione maggiori del 30 per cento, definendo gli importi degli aiuti, per fasce di perdita di produzione.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2024/2675, le risorse finanziarie assegnate sono aumentate con un cofinanziamento nazionale, fino al 200% della somma di cui al comma 1.

4. Gli eventuali risparmi di spesa relativi alla quota di cofinanziamento nazionale non utilizzata sono riversati al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari del sostegno di cui all'art. 1, gli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccità in relazione alle superfici agricole investite a seminativi presenti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2024 e situate nei territori comunali delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, comprese nello strato informativo grafico determinato con la metodologia indicata nel documento tecnico di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto.

2. I danni accertati in eccedenza al ristoro derivante dal sostegno spettante ai sensi del presente decreto possono essere compensati nell'ambito degli altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati utilizzati al medesimo scopo.

3. I soggetti gestori del fondo mutualistico AGRICAT e degli altri strumenti di sostegno, nazionali, UE o regimi privati, sono tenuti a non sovracompensare le perdite economiche subite dagli agricoltori per le avversità considerate nel presente decreto; conseguentemente, nella quantificazione dei rispettivi sostegni, tengono conto degli importi riconosciuti ai sensi dell'art. 3.

Art. 3.

Quantificazione del sostegno

1. Il sostegno di cui all'art. 1 è calcolato da AGEA Coordinamento sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 3, e delle superfici di cui all'art. 2, comma 1 ed è differenziato in tre livelli di aiuto in relazione alle seguenti fasce di riduzione di produttività:

Riduzione di produttività	Coefficienti livello di aiuto
Da >30% a 50%	1
Da > 50% a 70%	1,5
Da > 70%	2

2. Non sono erogati gli aiuti con importo inferiore a cinquanta euro per azienda.

Art. 4.

Istruttoria

1. Gli organismi pagatori provvedono all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti entro il 30 aprile 2025. Eventuali pagamenti integrativi gravanti sul cofinanziamento nazionale sono eseguiti entro il 31 luglio 2025, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.

Art. 5.

Comitato di monitoraggio

1. Per la verifica dell'efficacia delle misure finanziate con il presente decreto è istituito il Comitato di monitoraggio composto da rappresentanti di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di AGEA, di ISMEA, della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e di un rappresentante ciascuno per le Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2. Con decreto del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale sono nominati, su designazione delle rispettive amministrazioni, i componenti del Comitato di cui al comma 1 e definite le metodologie per la valutazione delle misure finanziate con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regolamento (UE) 2024/2675.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 126

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2675 DELLA COMMISSIONE DEL 10 OTTOBRE 2024 CHE PREVEDE UN SOSTEGNO FINANZIARIO DI EMERGENZA PER I SETTORI AGRICOLI COLPITI DA EVENTI CLIMATICI AVVERSI.

Oneri eliminati

Il presente decreto non elimina oneri informativi.

Oneri introdotti

Il presente decreto non introduce oneri informativi.

ALLEGATO *1*

DECRETO MINISTERIALE DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO RISERVA AGRICOLA

(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2675 DELLA COMMISSIONE DEL 10 OTTOBRE 2024)

DOCUMENTO TECNICO A SUPPORTO

Sommario

1. METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'EVENTO SICCITÀ (ISMEA)

In Italia, le regioni del Mezzogiorno, già a partire dall'inverno 2023 e fino a settembre 2024, sono state interessate da gravi eventi siccitosi che hanno comportato un'evidente insufficienza idrica, con invasi e bacini con livelli di disponibilità carente o nulla.

Per delimitare e classificare le aree colpite dal fenomeno, come specificato nel PGRA 2024, è stato analizzato l'andamento dell'indice SPEI-3mesi (impiegato per rilevare condizioni di siccità agricola).

La classificazione dei comuni delle regioni del Sud Italia è stata operata osservando, in termini quantitativi, le giornate di superamento del valore soglia (individuato al livello -1,5) e successivamente calcolando la frequenza percentuale della manifestazione del fenomeno rispetto al periodo di osservazione.

Dalle analisi condotte nell'arco temporale ottobre 2023 - settembre 2024, risulta che soltanto otto comuni delle regioni del Sud Italia non hanno sperimentato condizioni di siccità estrema, date dal superamento del valore-soglia. Si riporta di seguito l'elenco dei comuni non interessati dall'evento:

Regione Abruzzo:

Provincia de L'Aquila: Ortona dei Marsi;

Regione Campania:

Provincia di Benevento: Arpaia;

Provincia di Caserta: Caserta, Castel Morrone, Curti, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada;

Regione Sicilia:

Provincia di Agrigento: Lampedusa e Linosa.

I restanti comuni hanno tutti sperimentato condizioni di siccità grave o estrema. In particolare, nel 23% dei territori si è verificato il superamento della soglia fino al 25% delle giornate totali dell'arco temporale considerato; il 39% ha avuto siccità per quasi la metà dell'arco temporale considerato (tra il 25% e il 50%); il 30% circa ha registrato l'evento tra il 50% e il 70% delle giornate; nell'ultimo quartile della distribuzione ricade l'8% dei comuni.

2. METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEI DANNI ALLE PRODUZIONI (AGEA)

La metodologia applicata consente una valutazione della riduzione della produttività nel 2024 rispetto all'andamento ordinario. Il calcolo della produttività su ciascun appezzamento è basato sulla metodologia applicata nell'ambito dei *Copernicus Land Monitoring Services* riferita alle specifiche tecniche definite dal Centro di ricerca di Ispra della Commissione europea in base alle quali è scaturita la definizione del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) (1), usando l'NDVI come *Plant Phenology Index*, e calcolandone l'integrale come somma di tutti i valori NDVI normalizzati a dieci giorni tra le date di *Start Of Season* (SOSD) e di *End Of Season* (EOSD).

Viene adottato il seguente *workflow*:

calcolo riduzione a livello di singolo comune:

identificazione delle 5 colture più significative per singolo comune, cioè quello con la maggiore superficie coltivata nel 2024;

calcolo della produttività per singolo comune nelle annate ordinarie e 2024 su ciascuna delle 5 colture identificate;

calcolo della riduzione percentuale della produttività nel 2024 rispetto alle annate ordinarie su ciascuna delle 5 colture;

calcolo della superficie complessiva delle 5 colture principali sul singolo comune;

calcolo della riduzione percentuale complessiva a livello di singolo comune pesando le 5 colture in maniera proporzionale alla loro estensione a livello comunale;

calcolo riduzione a livello di singola provincia:

calcolo della riduzione percentuale complessiva a livello di provincia a partire dalle riduzioni percentuali complessive a livello di singolo comune della provincia pesandole percentualmente in funzione della superficie complessiva delle 5 colture principali sul singolo comune;

generazione del *database* complessivo per comune/provincia con:

nome provincia;

nome comune;

codice coltura;

superficie complessiva coltura in metri quadri;

generazione della mappa a livello comunale della riduzione complessiva di produttività sulle 5 colture principali del 2024 utilizzando come soglie (vedi figura sotto):

minore del 30%;

tra il 30% ed il 50%;

tra il 50% ed il 70%;

oltre il 70%;

generazione della mappa a livello provinciale della riduzione complessiva di produttività sulle 5 colture principali del 2024 utilizzando come soglie (vedi figura sotto):

minore del 30%;

tra il 30% ed il 50%;

tra il 50% ed il 70%;

oltre il 70%.

(1) «sistema di monitoraggio delle superfici», una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.

RIDUZIONE PRODUTTIVITA' A LIVELLO DI PROVINCIA

RIDUZIONE PRODUTTIVITA’ A LIVELLO DI COMUNE

Qui di seguito sono elencate le colture tra le quali sono state individuate, in base alla superficie contenuta nelle dichiarazioni dell’annualità 2024, le suddette 5 colture più significative:

granoturco;
grano duro;
girasole;
lenticchie;
pisello;
loietto/loglio;
vecce;
triticale;
broccoletto;
melone;
pomodoro;
coriandolo;
veccia sativa;
avena;
ceci;
grano tenero;
patata;
erbaio;
sulla;
fieno greco;
orzo;
carciofo.

Nelle tabelle successive sono riportate le superfici complessive a livello comunale coltivate con le colture sopra elencate per i comuni interessati da una riduzione percentuale della produttività:

tra il 30% ed il 50%;
tra il 50% ed il 70%;
oltre il 70%.

DIMINUZIONE > 70%	ha
AVELLINO	**0,2**
LAURO	0,2
CAMPOBASSO	**392,2**
BOIANO	392,2
CASERTA	**3,8**
ROCCHETTA E CROCE	3,8
CALTANISSETTA	**4027,1**
MARIANOPOLI	601,5
SANTA CATERINA VILLARMOSA	2799,6
SOMMATINO	626,1
COSENZA	**0,5**
PRAIA A MARE	0,5
CATANIA	**34609,7**
ACI SANT`ANTONIO	0,8
BELPASSO	1249,5
BRONTE	1506,0
CASTEL DI IUDICA	4076,3
CATANIA	2547,2
GRAMMICHELE	326,3
MANIACE	657,6
MAZZARRONE	246,9
MINEO	6595,7
MIRABELLA IMBACCARI	482,8
PALAGONIA	445,3
PATERNO`	1051,0
RADDUSA	1222,8
RAMACCA	12363,9

RANDAZZO	1837,5
CATANZARO	**422,8**
MARCEDUSA	422,8
ENNA	**41609,3**
AGIRA	7997,1
ASSORO	4862,5
CATENANUOVA	260,8
CENTURIPE	3226,5
ENNA	12159,4
GAGLIANO CASTELFERRATO	1492,2
REGALBUTO	5370,4
TROINA	6240,3
CROTONE	**1055,2**
PETILIA POLICASTRO	237,3
SAN MAURO MARCHESATO	794,9
SAN NICOLA DELL'ALTO	23,0
MESSINA	**2275,1**
CESARO`	1979,0
SAN TEODORO (SICILIA)	296,1
MATERA	**12638,8**
CALCIANO	767,8
CRACO	2105,7
FERRANDINA	3831,6
GARAGUSO	1041,9
GRASSANO	940,3
SALANDRA	998,8
SAN MAURO FORTE	2952,8
NAPOLI	**4,2**
GRAGNANO	0,8
SANT` ANTONIO ABATE	3,4
PALERMO	**21178,2**
ALIMENA	2967,9
BOMPIETRO	1767,8
ISNELLO	8,8
MONREALE	16433,7
POTENZA	**2677,1**
PALAZZO SAN GERVASIO	2677,1
SALERNO	**5,9**
CASTIGLIONE DEL GENOVESI	0,2
CELLE DI BULGHERIA	5,5
MAIORI	0,1

SIRACUSA	**3081,7**
CANICATTINI BAGNI	266,0
LENTINI	2815,7
TARANTO	**6694,9**
CASTELLANETA	6694,9
VIBO VALENTIA	**329,4**
DINAMI	329,4

DIMINUZIONE 50%-70%	**ha**
AGRIGENTO	**10388,1**
CAMMARATA	9040,8
MONTALLEGRO	19,0
RAVANUSA	902,1
RIBERA	300,8
SICULIANA	125,3
L'AQUILA	**0,1**
VILLAVALLELONGA	0,1
AVELLINO	**2,9**
AVELLINO	2,9
BARI	**89,5**
GRUMO APPULA	86,1
TERLIZZI	3,5
CAGLIARI	**173,5**
CAGLIARI	93,4
CAPOTERRA	80,1
CAMPOBASSO	**1861,5**
GUARDIALFIERA	853,8
MORRONE DEL SANNIO	1007,8
CASERTA	**86,5**
SAN FELICE A CANCELLO	86,5
CHIETI	**3611,7**
ALTINO	143,5
ARCHI	212,9
CELENZA SUL TRIGNO	279,9
FARA SAN MARTINO	3,1
LANCIANO	617,4
PAGLIETA	686,4
PERANO	17,0
PIETRAFERRAZZANA	0,8
ROCCASCALEGNA	231,0
SCERNI	1105,3

TORINO DI SANGRO	294,1
VACRI	20,4
CALTANISSETTA	**44739,9**
BUTERA	4796,8
CALTANISSETTA	14050,9
DELIA	218,0
GELA	6099,7
MAZZARINO	4790,1
MUSSOMELI	8186,0
NISCEMI	1310,1
RESUTTANO	1695,9
RIESI	1147,9
VILLALBA	2444,5
COSENZA	**1507,4**
BELSITO	14,0
CARPANZANO	0,6
MONTEGIORDANO	393,4
ROCCA IMPERIALE	872,2
TREBISACCE	227,1
CATANIA	**11811,9**
BIANCAVILLA	51,0
CALTAGIRONE	9034,4
FIUMEFREDDO DI SICILIA	1,8
LICODIA EUBEA	2222,3
MALETTO	41,1
MILITELLO IN VAL DI CATANIA	414,1
MOTTA SANT`ANASTASIA	47,2
CATANZARO	**978,2**
ANDALI	240,6
BELCASTRO	616,1
CERVA	15,0
PETRONA`	94,1
SANT`ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO	7,6
SELLIA	4,7
ENNA	**32090,6**
AIDONE	8987,2
BARRAFRANCA	1089,9
CALASCIBETTA	2788,8
CERAMI	2145,9
LEONFORTE	2056,8
NISSORIA	1710,9

PIAZZA ARMERINA	7534,4
PIETRAPERZIA	3675,6
VALGUARNERA CAROPEPE	251,7
VILLAROSA	1849,4
FOGGIA	**13999,2**
CASTELLUCCIO DEI SAURI	3331,5
SAN GIOVANNI ROTONDO	6050,2
SAN MARCO IN LAMIS	4617,5
ISERNIA	**0,1**
MONTENERO VAL COCCHIARA	0,1
CROTONE	**8734,1**
BELVEDERE DI SPINELLO	214,7
CARFIZZI	70,8
CASABONA	760,0
CIRO`	330,3
CUTRO	4086,5
MELISSA	229,5
MESORACA	748,1
ROCCA DI NETO	749,0
ROCCABERNARDA	738,5
SANTA SEVERINA	278,4
SCANDALE	528,2
LECCE	**141,1**
ANDRANO	30,3
CASTRIGNANO DEL CAPO	59,3
MIGGIANO	27,8
SAN PIETRO IN LAMA	12,5
SPONGANO	11,2
MESSINA	**229,9**
CAPIZZI	226,1
SAN FILIPPO DEL MELA	1,9
SAN MARCO D`ALUNZIO	1,4
TORRENOVA	0,6
MATERA	**24233,7**
ALIANO	1554,9
GORGOGLIONE	420,2
MONTALBANO JONICO	1356,9
MONTESCAGLIOSO	3462,4
OLIVETO LUCANO	260,2
PISTICCI	4197,3
POMARICO	1790,4

STIGLIANO	5024,8
TRICARICO	4097,4
TURSI	2069,2
NAPOLI	**9,3**
AGEROLA	0,4
CAMPOSANO	8,9
NUORO	**26,1**
ELINI	2,5
USSASSAI	23,6
PALERMO	**40642,0**
BLUFI	763,6
BOLOGNETTA	375,0
CACCAMO	5333,0
CASTELLANA SICULA	3132,3
CASTRONUOVO DI SICILIA	8673,8
CEFALU`	19,2
CIMINNA	2055,1
MARINEO	561,3
PALERMO	28,1
PETRALIA SOTTANA	6132,0
PIANA DEGLI ALBANESI	1392,2
POLIZZI GENEROSA	5333,2
ROCCAPALUMBA	1353,0
SAN MAURO CASTELVERDE	221,1
VENTIMIGLIA DI SICILIA	378,1
VICARI	4237,5
VILLAFRATI	653,3
PESCARA	**1663,5**
ALANNO	730,6
CATIGNANO	296,4
CUGNOLI	270,3
NOCCIANO	366,3
POTENZA	**8378,6**
ARMENTO	427,6
CAMPOMAGGIORE	37,3
OPPIDO LUCANO	2517,8
SANT`ARCANGELO	1542,3
TOLVE	3853,6
REGGIO CALABRIA	**234,4**
BIVONGI	2,0
BOVA	37,6

MAROPATI	7,3
RIACE	187,4
SALERNO	**697,9**
FISCIANO	6,5
ORRIA	1,2
POLLICA	5,5
SAN VALENTINO TORIO	2,9
SICIGNANO DEGLI ALBURNI	681,3
VIBONATI	0,5
SIRACUSA	**4090,9**
AVOLA	241,9
PALAZZOLO ACREIDE	1968,7
SIRACUSA	1857,2
SOLARINO	23,1
TARANTO	**22,3**
MONTEIASI	22,3
TRAPANI	**2217,6**
FAVIGNANA	48,1
MISILISCEMI	864,4
PACECO	1258,6
PETROSINO	46,5

DIMINUZIONE 30%-50%	ha
AGRIGENTO	**16240,8**
ALESSANDRIA DELLA ROCCA	1027,9
ARAGONA	2180,0
BURGIO	34,8
CALTABELLOTTA	643,2
CATTOLICA ERACLEA	75,0
CIANCIANA	141,3
COMITINI	577,5
LICATA	3279,6
MENFI	642,2
MONTEVAGO	114,7
PORTO EMPEDOCLE	63,5
SAMBUCA DI SICILIA	1585,3
SAN BIAGIO PLATANI	680,3
SAN GIOVANNI GEMINI	530,2
SANT`ANGELO MUXARO	557,8
SANTA ELISABETTA	93,7
SANTA MARGHERITA DI BELICE	1378,3

SANTO STEFANO QUISQUINA	1826,7
SCIACCA	807,6
VILLAFRANCA SICULA	1,3
L'AQUILA	**369,1**
MORINO	4,2
RIVISONDOLI	77,7
ROCCA PIA	178,4
SAN VINCENZO VALLE ROVETO	5,0
SCANNO	11,4
SCOPPITO	92,2
AVELLINO	**4267,8**
CALITRI	3335,4
CASALBORE	906,7
CESINALI	3,9
PRATOLA SERRA	19,5
SANT`ANGELO A SCALA	1,1
SORBO SERPICO	1,1
BARI	**23389,1**
ALTAMURA	16964,7
CAPURSO	3,4
CASAMASSIMA	540,3
CORATO	1783,2
LOCOROTONDO	381,0
PALO DEL COLLE	86,8
RUTIGLIANO	237,6
RUVO DI PUGLIA	3134,7
SANNICANDRO DI BARI	9,5
TORITTO	247,9
BENEVENTO	**3409,5**
CASALDUNI	358,9
FRAGNETO LABATE	782,3
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	417,7
MOIANO	40,7
PAUPISI	2,7
PESCO SANNITA	797,0
REINO	1010,3
BRINDISI	**1121,4**
CISTERNINO	243,3
LATIANO	320,3
SAN PANCRAZIO SALENTINO	369,7
TORCHIAROLO	188,1

BARLETTA-ANDRIA-TRANI	**3175,4**
ANDRIA	3175,4
CAGLIARI	**4089,6**
ASSEMINI	736,6
MARACALAGONIS	158,5
PULA	195,9
QUARTU SANT`ELENA	237,3
SARROCH	232,8
SESTU	773,6
SETTIMO SAN PIETRO	280,0
UTA	1402,7
VILLA SAN PIETRO	72,3
CAMPOBASSO	**19947,2**
CASACALENDA	1788,8
CASTELBOTTACCIO	289,1
CASTELLINO DEL BIFERNO	68,4
CASTELMAURO	852,6
CASTROPIGNANO	522,5
CIVITACAMPOMARANO	1205,7
COLLETORTO	1163,5
FOSSALTO	1016,4
GUARDIAREGIA	51,1
LIMOSANO	1058,5
LUCITO	694,1
LUPARA	479,5
MACCHIA VALFORTORE	889,2
MONTAGANO	460,3
MONTEFALCONE NEL SANNIO	280,9
MONTEMITRO	131,6
PETRELLA TIFERNINA	382,8
PIETRACUPA	265,1
RICCIA	1609,3
ROCCAVIVARA	178,3
SALCITO	670,9
SAN BIASE	198,7
SAN FELICE DEL MOLISE	546,2
SAN GIULIANO DI PUGLIA	2173,4
SANT`ANGELO LIMOSANO	512,2
TAVENNA	833,0
TRIVENTO	1624,8
CASERTA	**176,3**

CAIANELLO	44,9
LUSCIANO	6,6
MARZANO APPIO	9,9
MIGNANO MONTE LUNGO	74,7
PORTICO DI CASERTA	12,0
ROCCAMONFINA	0,1
SAN MARCELLINO	28,0
CHIETI	**19770,4**
ARI	14,1
ATESSA	3645,1
BOMBA	67,6
CANOSA SANNITA	15,3
CARPINETO SINELLO	462,0
CARUNCHIO	275,9
CASALANGUIDA	604,6
CASALBORDINO	514,3
CASOLI	1555,5
CASTEL FRENTANO	537,5
CASTELGUIDONE	88,7
CIVITELLA MESSER RAIMONDO	8,6
COLLEDIMEZZO	35,6
CUPELLO	1283,4
DOGLIOLA	89,7
FILETTO	51,0
FOSSACESIA	332,9
FRANCAVILLA AL MARE	55,4
FRESAGRANDINARIA	403,0
FRISA	23,6
FURCI	1139,5
GESSOPALENA	293,5
GISSI	1062,8
GIULIANO TEATINO	8,3
GUARDIAGRELE	587,2
GUILMI	87,5
LAMA DEI PELIGNI	38,8
LENTELLA	286,5
MONTAZZOLI	575,0
MONTENERODOMO	678,4
MOZZAGROGNA	136,8
ORSOGNA	121,4
PALMOLI	662,2

PALOMBARO	89,1
POGGIOFIORITO	10,0
POLLUTRI	224,5
SAN BUONO	450,5
SAN GIOVANNI LIPIONI	29,2
SAN SALVO	110,0
SANT` EUSANIO DEL SANGRO	921,1
SANTA MARIA IMBARO	37,5
SCHIAVI DI ABRUZZO	33,9
TARANTA PELIGNA	14,8
TORNARECCIO	203,2
TORREBRUNA	59,2
TORREVECCHIA TEATINA	57,0
TORRICELLA PELIGNA	657,2
TREGLIO	5,9
TUFILLO	158,9
VASTO	811,0
VILLA SANTA MARIA	122,2
VILLALFONSINA	33,2
CALTANISSETTA	**6078,9**
ACQUAVIVA PLATANI	428,1
MONTEDORO	365,9
SAN CATALDO	1339,4
SERRADIFALCO	1130,6
SUTERA	926,0
VALLELUNGA PRATAMENO	1888,8
COSENZA	**5768,6**
ALBIDONA	873,9
ALESSANDRIA DEL CARRETTO	62,0
CALOPEZZATI	315,4
CALOVETO	273,4
CANNA	307,2
CARIATI	257,9
CROPALATI	133,0
LAPPANO	21,1
MARZI	9,2
NOCARA	568,4
ORIOLO	1041,6
PEDIVIGLIANO	13,2
PLATACI	34,7
ROGLIANO	107,0

ROSETO CAPO SPULICO	519,2
SANTO STEFANO DI ROGLIANO	32,8
SCALA COELI	901,4
SCIGLIANO	3,7
SERRA D`AIELLO	8,8
TERRAVECCHIA	275,4
VERBICARO	9,5
CATANIA	**4373,8**
ADRANO	56,6
CASTIGLIONE DI SICILIA	24,7
SAN MICHELE DI GANZARIA	381,7
SCORDIA	48,3
VIZZINI	3862,5
CATANZARO	**2755,1**
ALBI	0,4
BADOLATO	121,1
BOTRICELLO	353,4
CICALA	7,2
CROPANI	468,6
CURINGA	186,7
FOSSATO SERRALTA	0,6
GASPERINA	39,8
GUARDAVALLE	493,0
ISCA SULLO IONIO	13,3
MIGLIERINA	28,5
NOCERA TERINESE	177,9
SANTA CATERINA DELLO IONIO	203,1
SELLIA MARINA	313,6
SERSALE	144,1
SORBO SAN BASILE	151,7
VALLEFIORITA	52,0
ENNA	**6944,6**
NICOSIA	5423,1
SPERLINGA	1521,5
FOGGIA	**137479,1**
ASCOLI SATRIANO	20806,7
BICCARI	6201,5
BOVINO	3589,7
CARAPELLE	1110,0
CARPINO	131,4
CERIGNOLA	15433,4

DELICETO	3869,6
FOGGIA	28292,7
LUCERA	21933,9
MANFREDONIA	16078,3
MATTINATA	29,6
MONTE SANT`ANGELO	1075,0
ORDONA	2451,2
PESCHICI	10,4
RIGNANO GARGANICO	3262,7
RODI GARGANICO	2,8
TROIA	11327,3
VIESTE	44,2
ZAPPONETA	1828,7
ISERNIA	**492,4**
CIVITANOVA DEL SANNIO	316,7
POGGIO SANNITA	175,6
CROTONE	**8386,7**
CACCURI	547,4
CIRO` MARINA	195,2
COTRONEI	28,5
CROTONE	4289,0
PALLAGORIO	495,7
STRONGOLI	1972,9
UMBRIATICO	858,1
LECCE	**1944,8**
ALEZIO	54,0
BAGNOLO DEL SALENTO	13,7
CARPIGNANO SALENTINO	254,9
CASARANO	62,8
CASTRIGNANO DE` GRECI	89,6
CORSANO	15,8
CURSI	28,4
DISO	13,9
GALLIPOLI	105,0
MAGLIE	103,4
MATINO	80,6
MELISSANO	52,5
MONTESANO SALENTINO	26,2
NOCIGLIA	28,0
POGGIARDO	251,1
PRESICCE-ACQUARICA	49,6

RACALE	89,9
SALVE	38,2
SAN CASSIANO	62,4
SPECCHIA	98,5
SUPERSANO	225,0
SURANO	47,7
TAVIANO	32,3
TREPUZZI	49,8
TRICASE	71,5
MESSINA	**431,8**
CARONIA	252,0
MISTRETTA	93,6
ROCCELLA VALDEMONE	26,7
SAN FRATELLO	27,4
SANT`AGATA DI MILITELLO	10,5
SANTA DOMENICA VITTORIA	21,6
MATERA	**38333,6**
ACCETTURA	351,7
GROTTOLE	3616,4
IRSINA	14314,8
MATERA	16781,3
MIGLIONICO	1715,2
ROTONDELLA	793,6
SAN GIORGIO LUCANO	303,4
VALSINNI	457,1
NAPOLI	**72,6**
GRUMO NEVANO	0,8
MARANO DI NAPOLI	1,5
SAN VITALIANO	15,7
SANT`ANASTASIA	47,3
SAVIANO	1,1
SERRARA FONTANA	2,5
TORRE DEL GRECO	3,8
NUORO	**3323,0**
BAUNEI	6,4
CARDEDU	137,4
GAIRO	47,2
GALTELLI	286,6
ILBONO	201,7
LODE`	373,1
ONIFAI	156,9

OROSEI	290,9
OSINI	46,3
POSADA	106,4
SINISCOLA	1147,1
TALANA	100,6
TONARA	6,6
TORPE`	247,1
TRIEI	84,5
URZULEI	9,3
VILLAGRANDE STRISAILI	75,0
PALERMO	**56173,1**
ALIA	1723,5
ALIMINUSA	152,4
ALTAVILLA MILICIA	0,6
BAUCINA	334,9
BISACQUINO	2026,7
BORGETTO	24,8
CALTAVUTURO	3444,9
CAMPOFELICE DI FITALIA	2076,6
CAMPOFELICE DI ROCCELLA	9,4
CAMPOFIORITO	787,3
CAMPOREALE	1073,5
CASTELBUONO	57,1
CASTELDACCIA	100,3
CERDA	1056,5
CHIUSA SCLAFANI	744,7
COLLESANO	1322,6
CONTESSA ENTELLINA	5188,8
CORLEONE	8920,0
GANGI	4324,5
GERACI SICULO	1681,5
GIARDINELLO	7,5
GIULIANA	420,7
GODRANO	228,6
LERCARA FRIDDI	2167,9
MEZZOJUSO	1563,9
MISILMERI	71,0
MONTEMAGGIORE BELSITO	212,5
PALAZZO ADRIANO	2080,3
PARTINICO	198,9
PETRALIA SOPRANA	1964,6

POLLINA	6,8
PRIZZI	3107,0
ROCCAMENA	1599,6
SAN GIUSEPPE JATO	274,4
SANTA CRISTINA GELA	365,8
SCIARA	434,6
SCILLATO	266,1
SCLAFANI BAGNI	4485,4
TERMINI IMERESE	796,6
VALLEDOLMO	870,5
PESCARA	**8621,8**
BRITTOLI	77,7
CARPINETO DELLA NORA	64,0
CASTIGLIONE A CASAURIA	99,0
CITTA` SANT`ANGELO	1101,2
CIVITAQUANA	480,3
COLLECORVINO	601,6
CORVARA	178,3
ELICE	127,8
LORETO APRUTINO	1185,1
MONTESILVANO	99,7
MOSCUFO	331,2
PENNE	2004,9
PESCARA	30,3
PESCOSANSONESCO	76,4
PIANELLA	975,6
PIETRANICO	240,1
POPOLI	73,7
ROSCIANO	459,2
SCAFA	73,5
SERRAMONACESCA	75,3
TORRE DE` PASSERI	112,8
TURRIVALIGNANI	41,9
VICOLI	112,2
POTENZA	**19257,7**
ACERENZA	2323,9
ALBANO DI LUCANIA	744,0
CASTELMEZZANO	147,8
CERSOSIMO	54,3
EPISCOPIA	43,3
FARDELLA	38,5

GALLICCHIO	154,3
GENZANO DI LUCANIA	12571,8
GUARDIA PERTICARA	638,4
LATRONICO	9,9
MISSANELLO	119,3
NEMOLI	3,8
NOEPOLI	465,7
RAPOLLA	517,6
RIVELLO	8,3
SAN CHIRICO NUOVO	330,3
SAN CHIRICO RAPARO	335,6
SAN MARTINO D`AGRI	175,4
SANT`ANGELO LE FRATTE	27,2
TRIVIGNO	257,2
VIETRI DI POTENZA	291,3
REGGIO DI CALABRIA	**2092,4**
ANOIA	6,2
BENESTARE	38,6
BIANCO	123,9
BOVA MARINA	47,4
BRANCALEONE	95,2
CAMINI	154,2
CARAFFA DEL BIANCO	58,7
CASIGNANA	169,1
FEROLETO DELLA CHIESA	8,3
FERRUZZANO	90,5
GROTTERIA	8,6
LOCRI	71,3
MONASTERACE	101,5
MOTTA SAN GIOVANNI	41,6
PALIZZI	53,1
PAZZANO	2,4
PLACANICA	45,7
SAN LORENZO	247,9
SAN LUCA	45,9
SAN PIETRO DI CARIDA`	166,8
SANT`AGATA DEL BIANCO	59,2
SANT`ILARIO DELLO IONIO	33,1
SEMINARA	63,2
STIGNANO	177,8
STILO	178,7

VILLA SAN GIOVANNI	3,5
RAGUSA	**5472,0**
ACATE	1294,0
CHIARAMONTE GULFI	1934,2
COMISO	870,4
VITTORIA	1373,4
SALERNO	**94,8**
MONTEFORTE CILENTO	27,6
OTTATI	14,5
PAGANI	1,2
PERITO	33,0
PRIGNANO CILENTO	3,7
SAN MANGO PIEMONTE	1,0
SCAFATI	11,8
TORTORELLA	1,6
TRAMONTI	0,4
SIRACUSA	**15797,2**
BUCCHERI	264,8
BUSCEMI	991,3
CARLENTINI	1297,9
FLORIDIA	98,8
FRANCOFONTE	1298,8
MELILLI	1121,0
NOTO	9444,4
PORTOPALO DI CAPO PASSERO	19,7
PRIOLO GARGALLO	271,2
SORTINO	989,4
SASSARI	**99,1**
BUDONI	71,1
GOLFO ARANCI	28,0
SUD SARDEGNA	**4007,7**
BALLAO	201,8
CALASETTA	174,1
CASTIADAS	1042,7
DECIMOPUTZU	1622,7
MURAVERA	292,3
SAN SPERATE	178,8
SAN VITO	70,7
SERDIANA	352,1
SOLEMINIS	72,4
TARANTO	**7093,2**

AVETRANA	225,4
CRISPIANO	1159,7
FAGGIANO	69,8
GINOSA	3334,6
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	23,6
TARANTO	2280,1
TERAMO	**3554,4**
ANCARANO	248,6
BASCIANO	154,5
BELLANTE	1064,6
CANZANO	231,0
MONTEFINO	195,0
MORRO D`ORO	677,4
MOSCIANO SANT`ANGELO	944,7
PENNA SANT`ANDREA	38,7
TRAPANI	**17429,3**
ALCAMO	588,4
BUSETO PALIZZOLO	2059,0
CASTELVETRANO	738,8
CUSTONACI	218,3
ERICE	522,5
GIBELLINA	1248,3
MARSALA	448,4
MAZARA DEL VALLO	1253,6
PANTELLERIA	0,9
POGGIOREALE	857,3
SALEMI	2788,0
SAN VITO LO CAPO	2,4
SANTA NINFA	858,4
TRAPANI	4965,4
VALDERICE	840,4
VITA	39,1
VIBO VALENTIA	**498,7**
ARENA	152,9
DRAPIA	146,3
JOPPOLO	197,1
NARDODIPACE	2,5

3. METODOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI INDENNIZZABILI AD ETTARO

La superficie complessiva oggetto di intervento ammonta a 796.201,44, di cui 452.532,91 ettari con danno compreso tra il 30 e il 50%, 212.662,49 ettari con danno compreso tra il 50 e il 70% e 131.006,05 ettari con danno superiore al 70%.

Sulla base delle risorse disponibili (112.200.000,00 euro) e considerando un livello di compensazione differenziato per le tre fasce di danno utilizzando i coefficienti «1», «1,5» e «2», gli importi stimati ad ettaro risultano rispettivamente:

danno compreso tra il 30% e il 50%: 108,56 euro/ha;

danno compreso tra il 50% e il 70%: 162,84 euro/ha;

danno superiore al 70%: 217,12 euro/ha.

25A00974

DECRETO 31 gennaio 2025.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato.

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024 n. 289099 del della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e ricono-

scimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 247 del 22 ottobre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio tutela Barbera d'Asti e vini del Monferrato ed attribuito al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOCG «Barbera d'Asti», «Ruchè di Castagnole Monferrato» e «Nizza», alle DOC «Albugnano», «Cortese dell'Alto Monferrato», «Dolcetto d'Asti», «Freisa d'Asti», «Grignolino d'Asti», «Loazzolo», «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco» e «Terre d'Alfieri» e le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 della citata legge relative alle DOC «Monferrato» e «Piemonte».;

Visto che il Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, con sede legale in sede in Castigliole d'Asti (AT), piazza Vittorio Emanuele II, n. 10, ha modificato il proprio statuto in data 8 maggio 2024 e lo ha trasmesso per l'approvazione con pec del 24 maggio 2024 (prot. Masaf n. 233471/2024);

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato alle prescrizioni della normativa sui Consorzi di tutela delle DOP ed IGP del settore vitivinicolo, citata in premessa;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato nella nuova versione deliberata durante l'Assemblea straordinaria dell'8 maggio 2024, recante il numero di repertorio 7285 e il numero di raccolta 5775 e registrato a Cuneo il 21 maggio 2024, con il numero 9721 serie 1T;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela Barbera d'Asti e vini del Monferrato deliberate durante l'assemblea straordinaria dell'8 maggio 2024, recante il numero di repertorio 7285 e il numero di raccolta 5775 e registrato a Cuneo il 21 maggio 2024, con il numero 9721 serie 1T.

Il presente decreto è pubblicato ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A00975

DECRETO 31 gennaio 2025.

Riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'Olio Extravergine di Oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della IGP «Olio di Puglia».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526 del 1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 2202 della Commissione del 16 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 332 del 23 dicembre 2019, con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Olio di Puglia»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» con sede legale in Bari, Corso Cavour, n. 2, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Olio di Puglia»;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)*, del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.

Considerato che la predetta verifica è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal Consorzio a mezzo pec l'11 novembre 2024 (prot. Masaf n. 594351/2024) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo, Rina Agrifood S.p.a., a mezzo pec il 15 gennaio 2025 (prot. Masaf n. 18540/2025);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n, 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 28 giugno 2024, n. 289099, della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al

dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Considerato che l'art. 21, comma 17, della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni per la IGP «Olio di Puglia»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» è riconosciuto ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla IGP «Olio di Puglia», registrata con il regolamento (UE) n. 2202 della Commissione del 16 dicembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea, Serie L 332 del 23 dicembre 2019.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Puglia», con sede legale in Bari, corso Cavour, n. 2, è conforme alle prescrizioni dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 per la IGP «Olio di Puglia».

Art. 3.

1. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dell'olio extravergine di oliva a indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 4.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 del presente decreto sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Olio di Puglia» appartenenti alla categoria «olivicoltori», nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)*, del decreto 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 5.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la indicazione geografica protetta «Olio di Puglia» ai sensi dell'art. 25 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 31 gennaio 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A00976

DECRETO 7 febbraio 2025.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, con il quale è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *b)*, punto 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che stabilisce che una varietà può essere considerata «comunemente nota» se è oggetto di domanda di privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che una varietà ritenuta idonea, a seguito dei risultati di prova e su parere del Gruppo di lavoro permanente, venga iscritta nel registro nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, n. 489265, recante le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 38839 del 29 gennaio 2025, in corso di registrazione presso il competente organo di controllo, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso con procedura di consultazione telematica conclusasi in data 13 dicembre 2024;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *b)*, punto 2 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le varietà indicate nell'allegato I, parte integrante del presente decreto, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

2. Il registro, aggiornato con le informazioni di cui al comma 1, è consultabile per esteso sul sito web del Servizio fitosanitario nazionale all'indirizzo: https://www.protezionedellepiante.it/materiali-di-moltiplicazione

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 febbraio 2025

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

ALLEGATO *I*

Elenco delle varietà iscritte al Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto

SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'	MARCHIO	SINONIMI	COSTITUTORE O RICHIEDENTE (- R) [vedi All 3 tab 3]	DU, DUR O CR	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA REGISTRAZIONE	CODICE AUTORIZZAZIONE CPVO	N° PRIVATIVA IT O N° PRIVATIVA UE	DATA PRIVATIVA	CLONE	ACCESSIONE	CCP (All 3 tab 2)	NOTE	TIPO POLPA
Malus domestica Borkh.	GALA BEDIN			425 - R	CR			122024000000024					7		
Malus domestica Borkh.	GALA MODON			425 - R	CR			122024000000027					7		
Malus domestica Borkh.	GARDENFUJI			205	CR			122024000000010					7		

25A00973

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 febbraio 2025.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,85%, con godimento 18 febbraio 2025 e scadenza 1° ottobre 2040, tramite sindacato di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 115262 del 24 dicembre 2024, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2025 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Euronext Securities Milan (già Monte titoli S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016, per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020, con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici» ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera *i)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 10 febbraio 2025 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 12.028 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 3,85% con godimento 18 febbraio 2025 e scadenza 1° ottobre 2040;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati buoni ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, a Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.a., Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» dell'11 febbraio 2025;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 «testo unico» nonché del «decreto cornice», è autorizzata l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo:	13.000 milioni di euro;
decorrenza:	18 febbraio 2025;
scadenza:	1° ottobre 2040;
tasso di interesse:	3,85% annuo, con ciclo cedolare il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito;
data di regolamento:	18 febbraio 2025;
prezzo di emissione:	99,375;
rimborso:	alla pari;
commissione di collocamento:	0,200% dell'importo nominale dell'emissione.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,85%, pagabile posticipatamente in due semestralità, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola, in scadenza il 1° aprile 2025, sarà pari allo 0,444231% lordo, corrispondente a un periodo di quarantadue giorni su un semestre di centottantadue giorni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Euronext Securities Milan (già Monte titoli S.p.a.) - in forza dell'art. 26 del «testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2040, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering Circular*» dell'11 febbraio 2025.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank A.G., Intesa Sanpaolo S.p.a., Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe GmbH e dai restanti specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 18 febbraio 2025 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 18 febbraio 2025 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2025.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2025 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2040 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 11 febbraio 2025

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

25A01080

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 dicembre 2024.

Riconoscimento alla Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica dello Stato della Città del Vaticano, di rilevanza scientifica sul piano internazionale, nei settori scientifico disciplinari correlati alla paleografia, all'archivistica, alle scienze bibliografiche e biblioteconomiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visti gli articoli 7, 33 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance*»;

Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929, tra il Regno d'Italia e la Santa Sede;

Visto l'art. 10, comma 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, il quale prevede che i diplomi conseguiti presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, determinati d'accordo tra le parti, sono riconosciuti dallo Stato;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea approvata in Lisbona l'11 aprile 1997 e la ratifica della medesima avvenuta per effetto della legge 11 luglio 2002, n. 148;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, pubblicato il 28 dicembre 2009, n. 300, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Visto l'Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea;

Considerato quanto previsto all'art. 8, comma 4, del citato Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dove si prevede la promozione di «una stretta collaborazione tra i rispettivi centri nazionali di informazione stabiliti in applicazione dell'articolo IX.2 della Convenzione di Lisbona»;

Visto il decreto 1° ottobre 2021, n. 241, «Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368», e in particolare gli articoli 2, 6 e 7;

Tenuto conto di quanto riportato all'interno del verbale della riunione del 4 ottobre 2024 del tavolo tecnico tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Dicastero per la cultura e l'educazione;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) in data 13 novembre 2024;

Decretano:

Art. 1.

1. La Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica avente sede nel territorio della Santa Sede, è riconosciuta istituzione della formazione superiore di rilevanza scientifica sul piano internazionale nei settori scientifico disciplinari correlati alla paleografia, all'archivistica, alle scienze bibliografiche e biblioteconomiche, ai sensi dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

2. Per le finalità indicate in premessa, i diplomi biennali conseguiti presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica nelle sole materie d'indirizzo della medesima, corredati dal «*Diploma Supplement*», sono dichiarati equivalenti ai corrispondenti diplomi di specializzazione rilasciati dalle università italiane e al diploma di specializzazione per gli archivisti di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto 1° ottobre 2021, n. 241.

3. Al fine di poter esprimere gli effetti di tale equivalenza come indicato al precedente comma 2, i diplomi conseguiti presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica dovranno avere una durata minima biennale e i possessori dei medesimi dovranno dimostrare di aver ottenuto un titolo precedente di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di corrispondete titolo estero ufficiale di secondo ciclo riconosciuto idoneo.

4. Al fine di facilitare le procedure di equivalenza, per verificare l'autenticità della documentazione presentata e i requisiti indicati al precedente comma 3 in riferimento ai titoli esteri di secondo ciclo e alla presenza del relativo «*Diploma Supplement*», i possessori dei diplomi biennali conseguiti presso la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica potranno avvalersi degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA).

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Il Ministro della cultura
GIULI

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 126

25A00968

DECRETO 27 gennaio 2025.

Riconoscimento alla Scuola vaticana di biblioteconomia dello Stato della Città del Vaticano, di rilevanza scientifica sul piano internazionale nei settori scientifico-disciplinari correlati alle scienze bibliografiche e biblioteconomiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 7, 33 e 87 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visti i Patti Lateranensi sottoscritti a Roma l'11 gennaio 1929, tra il Regno d'Italia e la Santa Sede;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, il quale prevede che «Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e di biblioteconomia»;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea approvata in Lisbona l'11 aprile 1997 e la ratifica della medesima avvenuta per effetto della legge 11 luglio 2002, n. 148;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Tenuto conto del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali del 31 gennaio 2006 recante il riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, pubblicato il 28 dicembre 2009, n. 300, recante il «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Visto l'Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per l'applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio di livello universitario nella Regione europea;

Considerato quanto previsto all'art. 3, commi 2 e 3, del citato Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dove si prevede che «Gli effetti del presente Accordo si estendono altresì a quelle istituzioni e qualifiche riconosciute direttamente equivalenti a titoli ufficiali nel settore della formazione superiore delle Parti, secondo le rispettive regole e normative», nonché che «Altri titoli di alta specializzazione nell'ambito del terzo ciclo della formazione superiore, rilasciati dalle istituzioni della formazione superiore appartenenti ai sistemi di formazione superiore delle parti, possono essere riconosciuti sulla base delle rispettive legislazioni»;

Considerato quanto previsto all'art. 8, comma 4, del citato Accordo sottoscritto a Roma il 13 febbraio 2019 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, dove si prevede la promozione di «una stretta collaborazione tra i rispettivi centri nazionali di informazione stabiliti in applicazione dell'art. IX.2 della Convenzione di Lisbona»;

Tenuto conto di quanto riportato all'interno dei verbali delle riunioni tenutesi nei giorni 15 maggio 2024 e 4 ottobre 2024 del tavolo tecnico tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Dicastero per la cultura e l'educazione;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza tenuta il giorno 21 gennaio 2025;

Considerato il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della cultura del 24 dicembre 2024, n. 1925, con cui si riconosce alla Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, avente sede nel territorio vaticano, la rilevanza scientifica sul piano internazionale nei settori scientifico disciplinari di competenza, stabilendo al contempo che i diplomi biennali conseguiti presso la suddetta Scuola vaticana, nelle sole materie d'indirizzo, corredati dal «*Diploma Supplement*», vengano dichiarati equivalenti ai corrispondenti diplomi di specializzazione rilasciati dalle università italiane e al diploma di specializzazione per gli archivisti di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)*, del decreto 1° ottobre 2021, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. La Scuola vaticana di biblioteconomia, avente sede nel territorio dello Stato del Vaticano, è riconosciuta istituzione della formazione superiore di rilevanza scientifica sul piano internazionale nei settori scientifico-disciplinari correlati alle scienze bibliografiche e biblioteconomiche, ai sensi dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

2. Per le finalità indicate in premessa, i soli diplomi di durata biennale conseguiti presso la Scuola vaticana di biblioteconomia nelle sole materie d'indirizzo della medesima, corredati dal «*Diploma Supplement*», sono dichiarati equivalenti ai corrispondenti diplomi di specializzazione in beni archivistici e librari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro per i beni e le attività culturali, del 31 gennaio 2006, o discipline affini, rilasciati dalle università italiane.

3. Al fine di poter esprimere gli effetti di tale equivalenza, come indicato al precedente comma 2, i diplomi

conseguiti presso la Scuola vaticana di biblioteconomia dovranno avere una durata minima biennale, corrispondente a centoventi crediti ECTS, e i possessori dei medesimi dovranno dimostrare di aver ottenuto un titolo precedente di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ovvero di corrispondente idoneo titolo estero di secondo ciclo.

4. Al fine di facilitare la verifica dell'autenticità della documentazione presentata e i requisiti indicati al precedente comma 3 in riferimento ai titoli esteri di secondo ciclo e alla presenza eventuale del relativo «*Diploma Supplement*», i possessori dei diplomi biennali conseguiti presso la Scuola vaticana di biblioteconomia potranno avvalersi degli strumenti e della documentazione prodotta dal Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA). La presente disposizione si applica anche ai casi di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della cultura del 24 dicembre 2024, n. 1925.

Art. 2.

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2025

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 153

25A00969

DECRETO 5 febbraio 2025.

Abilitazione della «SSPCI Scuola di specializzazione in psicoterapia clinica integrata», ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 23 ottobre 2023, e successive integrazioni, con la quale la «SSPCI Scuola di specializzazione in psicoterapia clinica integrata», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 86, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso in occasione della riunione del 10 settembre 2024 dalla Commissione tecnico-consultiva istituita, ai sensi dell'art. 3 del regolamento MURST n. 509/1998, presso il Ministero dell'università e della ricerca con decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 18 dicembre 2024 n. 293 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «SSPCI Scuola di specializzazione in psicoterapia clinica integrata», è abilitata ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede principale di Roma, via Giuseppe Gioachino Belli n. 86, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento in premessa citata.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A01043

DECRETO 5 febbraio 2025.

Abilitazione del «Centro di psicoterapia relazionale integrata» ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Monza, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004 recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Vista l'istanza 19 aprile 2024, e successive integrazioni, con la quale il «Centro di psicoterapia relazionale integrata», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Monza - via Emilio Longoni n. 10 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso in occasione della riunione del 10 settembre 2024 dalla Commissione tecnico-consultiva istituita, ai sensi dell'art. 3 del regolamento MURST n. 509/1998, presso il Ministero dell'università e della ricerca con decreto 10 dicembre 2019, prot. n. 2511;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 18 dicembre 2024 n. 293 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, il «Centro di psicoterapia relazionale integrata», è abilitato ad istituire e ad attivare ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, nella sede periferica di Monza - via Emilio Longoni n. 10 - un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale approvato per la sede principale.

2. Il numero massimo annuale di allievi ammissibili è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A01044

DECRETO 5 febbraio 2025.

Autorizzazione alla «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza Humanitas» a trasferire la sede principale di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE
E DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, prot. n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, le cui competenze sono confluite nell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca di cui all'art. 2, comma 138, della legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 dicembre 2004, recante «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto 21 aprile 2023, prot. n. 540, con cui il Segretario generale del MUR ha delegato il direttore generale della Direzione degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, a sottoscrivere i decreti di riconoscimento degli istituti che ne facciano richiesta, una volta conclusa l'istruttoria normativamente prescritta;

Visto il decreto 19 settembre 2024, prot. n. 1590, con il quale è stata da ultimo nominata la Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza del 6 settembre 2024, e successive integrazioni, con la quale la «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza Humanitas» ha chiesto il trasferimento della sede principale di Roma, da via della Conciliazione n. 22 a via XX Settembre n. 68/b, mantenendo il medesimo numero di allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità espressa dall'ANVUR con delibera 18 dicembre 2024 n. 293 in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini di cui all'art. 4 del regolamento 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di specializzazione in psicoterapia specialistica per lo sviluppo e l'adolescenza Humanitas» è autorizzata a trasferire la sede principale di Roma, da via della Conciliazione n. 22 a via XX Settembre n. 68/b, mantenendo il medesimo numero di allievi.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2025

Il direttore generale: CERRACCHIO

25A01045

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 6 febbraio 2025.

Scioglimento della «Cooperativa edilizia Le Betulle», in Sant'Angelo Lodigiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'articolo 45, comma 1, della Costituzione;

Visto l'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 1 della legge n. 400/75;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'articolo 28, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) che radica nel «Ministero delle imprese e del made in Italy» la funzione di vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in italy;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 173 e n. 174, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con i quali sono stati adottati, rispettivamente, il «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'organismo indipendente di valutazione della performance» e il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto Ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, al n. 267, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 febbraio 2024, al n. 303, recante la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale di questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri datato 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 31 gennaio 2024 n. 203, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore generale della direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza al dott. Giulio Mario Donato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto direttoriale 15 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14 marzo 2024, n. 409, concernente il conferimento al dott. Federico Risi dell'incarico di direzione della Divisione V «Scioglimenti, gestioni commissariali e altri provvedimenti a effetto sanzionatorio degli enti cooperativi» della Direzione generale servizi di vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva suddetta, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza, acquisite e riferite in apposito processo verbale, sottoscritto in data 20 luglio 2024, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, nel corso della revisione effettuata dal revisore incaricato da questa Direzione generale;

Considerato che, da detta azione ispettiva, risaltava l'inequivoco sussistere dei presupposti fondanti la cancellazione dall'albo nazionale, in applicazione dell'articolo 12, comma 3, decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa si sottraeva all'attività di vigilanza;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0068238 del 2 settembre 2024 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Preso atto del parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 25 settembre 2024, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina di commissario liquidatore;

Ravvisata l'opportunità di emanare il sopra citato provvedimento;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Luca Annibaletti, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024 - tra un *cluster* di

professionisti di medesima fascia - sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro favorevole fornito dal citato commissario liquidatore (giusta PEC del 3 febbraio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia le betulle» con sede in via Cavour 0029, 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO) - C.F. 06483730153, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Annibaletti, nato a Milano (MI) il 4 febbraio 1963 (c.f. NNBLCU63B04F205P), e domiciliato in via Arona, 4 - 20149 Milano (MI).

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A00970

DECRETO 6 febbraio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Centro Ovini Corvaro - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 30/SAA/2018 del 17 gennaio 2018, con il quale la società cooperativa «Centro ovini Corvaro - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e il decreto direttoriale n. 96/SAA/2019 del 3 luglio 2019, con il quale è stato nominato commissario liquidatore della suddetta cooperativa il dott. Attilio Lasio;

Viste le reiterate inottemperanze riscontrate nella gestione del dott. Attilio Lasio nel proprio ruolo di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 3706 del 26 marzo 2024;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* codice civile delle società cooperative, nonché

quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, avv. Giovanni Cinque, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di performance del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 5 febbraio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, l'avv. Giovanni Cinque è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Centro ovini Corvaro - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» con sede in Roma - C.F. 00779910579, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile con precedente decreto direttoriale n. 30/SAA/2018 del 17 gennaio 2018, in sostituzione del dott. Attilio Lasio, revocato.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A00971

DECRETO 6 febbraio 2025.

Sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie solidarietà sociale C.R.L. in liquidazione», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
SERVIZI DI VIGILANZA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale n. 97/SAA/2019 del 3 luglio 2019, con il quale la società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie solidarietà sociale C.R.L. in liquidazione» con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina alla carica di commissario liquidatore del dott. Attilio Lasio;

Viste le reiterate inottemperanze riscontrate nella gestione del dott. Attilio Lasio nel proprio ruolo di commissario liquidatore della suddetta cooperativa;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 3707 del 26 marzo 2024;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, registrata dalla Corte dei conti il 12 giugno 2023, al n. 925, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi Comitati di sorveglianza;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 30 giugno 2023 con cui, in attuazione della direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 12 maggio 2023, vengono disciplinate la tenuta e le modalità di iscrizione presso la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione degli incarichi di commissario liquidatore, governativo e liquidatore degli enti cooperativi e di commissario liquidatore delle società fiduciarie

e società fiduciarie e di revisione e delle altre procedure assimilate, nonché tutti i procedimenti di nomina dei professionisti e dei comitati di sorveglianza di competenza del Ministro delle imprese e del made in Italy e della Direzione generale servizi di vigilanza (già Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società), ivi comprese le nomine relative ai casi di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, di gestioni commissariali ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, di sostituzione dei liquidatori volontari ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile delle società cooperative, nonché quelle relative alle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative e delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione con attivo patrimoniale inferiore a 50.000,00 euro;

Richiamato il proprio decreto direttoriale del 23 febbraio 2024, con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato decreto del 30 giugno 2023;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore, dott. Mariano Totaro, è stato individuato, secondo quanto previsto dal decreto direttoriale 30 giugno 2023, come modificato dal decreto direttoriale 23 febbraio 2024, sulla base dei criteri di territorialità, complessità della procedura e di *performance* del professionista;

Preso atto del riscontro positivo fornito dal citato commissario liquidatore (giusta comunicazione inviata tramite PEC del 4 febbraio 2025, comprensiva del modulo di accettazione incarico, debitamente compilato, agli atti d'ufficio);

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, il dott. Mariano Totaro è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie solidarietà sociale C.R.L. in liquidazione» con sede in Roma - c.f. 01573720586, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale n. 97/SAA/2019 del 3 luglio 2019, in sostituzione del dott. Attilio Lasio, revocato.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 febbraio 2025

Il direttore generale: DONATO

25A00972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sitagliptin e Metformina Zentiva S.r.l.», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 156/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia

italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 276/2024 del 28 ottobre 2024 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 263 del 9 novembre 2024, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin/metformina cloridrato, "Sitagliptin e Metformina Zentiva s.r.l."»;

Vista la domanda presentata in data 16 novembre 2024 con la quale la società Zentiva Italia s.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Sitagliptin e Metformina Zentiva s.r.l.» (sitagliptin e metformina) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 050617024 e n. 050617051;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SITAGLIPTIN E METFORMINA ZENTIVA S.R.L. (sitagliptin e metformina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050617024 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 15,45 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 28,98 euro - Nota AIFA: 100;

«50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 050617051 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A

- prezzo *ex factory* (IVA esclusa) euro 15,45 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 28,98 euro - Nota AIFA: 100.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sitagliptin e Metformina Zentiva s.r.l.» (sitagliptin e metformina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sitagliptin e Metformina Zentiva s.r.l.» (sitagliptin e metformina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00942

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sugammadex Noridem», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 158/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 223 del 3 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 267 del 15 novembre 2022, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sugammadex, "Sugammadex Noridem"»;

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2024 con la quale la società Noridem Enterprises LTD ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Sugammadex Noridem» (sugammadex) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 050059017 e 050059029;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUGAMMADEX NORIDEM (sugammadex) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050059017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 546,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62.

Confezione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050059029 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.367,25;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex Noridem» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora

valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Noridem» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00943

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Virsil», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 159/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza

dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013, recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'artiolo 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/A.I.C. n. 198 dell'8 settembre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 221 del 21 settembre 2023, recante «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di silodosina, "Silodosina Sigillata"»;

Vista la determina AIFA AAM/PPA n. 712/2023 del 27 ottobre 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 7 novembre 2023, con la quale è stato autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Silodosina Sigillata» dalla società Sigillata Limited alla società S.F. Group S.r.l. e la contestuale variazione della denominazione del medicinale in «Virsil»;

Vista la domanda presentata in data 15 ottobre 2024 con la quale la società S.F. Group S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Virsil» (silodosina) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. n. 047058019, 047058021, 047058033 e 047058045;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VIRSIL (silodosina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«4 mg capsule rigide» - 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047058019 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,16 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,05;

«4 mg capsule rigide» - 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047058021 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,16 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,05;

«8 mg capsule rigide» - 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 047058033 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,32 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,11;

«8 mg capsule rigide» - 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 047058045 (in base 10) - classe di rimborsabilità: A - prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,32 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,11.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Virsil» (silodosina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Virsil» (silodosina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare) è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00944

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Carbolithium», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 160/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019, recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di

tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 271/2023 del 3 aprile 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 12 aprile 2023, con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto la rinegoziazione del medicinale «Carbolithium» (litio carbonato);

Visto il trasferimento a nuova ditta e la variazione di denominazione da Teva Italia S.r.l. a Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 15 del 19 gennaio 2024;

Vista la domanda presentata in data 8 febbraio 2024, con la quale la società Laboratorio farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Carbolithium» (litio carbonato);

Visto il parere reso dalle Commissione scientifica ed economica espresso nella seduta del 18-22 novembre 2024;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale CARBOLITHIUM (litio carbonato) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

«150 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024597015 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,95;

«300 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024597039 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,11;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,44.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Carbolithium» (litio carbonato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00945

DETERMINA 29 gennaio 2025.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Visanne», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 161/2025).

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze recante «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 253 dell'8 maggio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 119 del 23 maggio 2024, con la quale la società GMM Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Visanne» (dienogest) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 7 ottobre 2024 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Visanne» (dienogest) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 051177018;

Vista la delibera n. 66 del 10 dicembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VISANNE (dienogest) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «Visanne» «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 051177018 (in base 10) 1JTTKU (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 15,78. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,04.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Visanne» (dienogest) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 29 gennaio 2025

Il Presidente: NISTICÒ

25A00946

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 13 febbraio 2025.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti i testi vigenti dello statuto e del regolamento generale di Ateneo;

Vista la proposta di revisione concernente i testi normativi in oggetto;

Visti i pareri espressi in merito da parte dei Consigli di Dipartimento e del Consiglio degli studenti;

Atteso che il consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 novembre 2024, con la maggioranza prescritta dallo Statuto, si è espresso favorevolmente in merito;

Vista la delibera del senato accademico del 4 dicembre 2024, con la quale, con la maggioranza prescritta dallo statuto, è stata approvata la revisione dei testi normativi in parola;

Atteso che la revisione dei testi normativi in questione è stata sottoposta al controllo del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

Vista la nota prot. n. 1711 del 5 febbraio 2025, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato l'esito positivo del predetto controllo;

Decreta:

È emanata la nuova stesura dello statuto di Ateneo, che si allega al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Foggia, 13 febbraio 2025

Il rettore: LO MUZIO

ALLEGATO

Indice

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E NORMATIVA INTERNA

Capo I

Principi generali

Art. 1.

1. L'Università degli studi di Foggia, di seguito anche denominata università o Ateneo, è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito del proprio ordinamento ed è luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze.

2. Considera come preminente valore di riferimento il rispetto dei diritti fondamentali della persona; valorizza le differenze ai sensi della vigente legislazione nazionale e comunitaria; garantisce pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca, nella progressione di carriera del personale docente e tecnico-amministrativo, impegnandosi a rimuovere ogni discriminazione diretta e indiretta, fondata sull'orientamento sessuale, l'origine geografico-culturale, la lingua, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, le condizioni sociali e personali, le disabilità; promuove, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere, la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne; promuove la realizzazione di un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, impegnandosi per l'eliminazione di ogni forma di violenza al proprio interno.

3. Afferma la propria indipendenza da qualsiasi condizionamento ideologico, politico, religioso ed economico.

4. Garantisce la piena autonomia delle strutture scientifiche e didattiche e il più ampio pluralismo delle idee.

5. Realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell'istruzione superiore, dell'alta formazione, dell'apprendimento permanente, dell'erogazione di servizi e della produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo statuto.

6. Promuove l'alta qualità nell'insegnamento e nella ricerca scientifica e ne valuta il conseguimento attraverso il riconoscimento della comunità scientifico-accademica nazionale e internazionale.

Art. 2.

1. L'università ha personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato e opera nell'ambito dei principi di autonomia e di responsabilità.

2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale docente e tecnico-amministrativo, ai quali garantisce la partecipazione nelle forme e nei modi disciplinati dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. L'università assume come criteri guida per lo svolgimento delle proprie attività i principi di democrazia, partecipazione, semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e promozione del merito, assicurando, mediante idonei strumenti di verifica, la qualità dei risultati.

2. Si impegna, con l'impiego di tutti gli strumenti comunicativi e, in particolare, di quelli informatici e telematici, a garantire la massima accessibilità alle informazioni inerenti a tutte le attività e ai procedimenti decisionali e amministrativi.

3. Garantisce la pubblicazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali di Governo sul proprio sito web, con le limitazioni imposte dalla normativa per la salvaguardia della *privacy*.

4. Assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo secondo le disposizioni vigenti.

5. Struttura i documenti amministrativi e, in particolare, i bilanci e i documenti finanziari in modo da garantire un'informazione chiara e completa.

6. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

7. Pone, con apposito regolamento, la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4.

1. L'università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale e internazionale, favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, assume l'internazionalizzazione quale essenziale motore della crescita culturale e dello sviluppo del territorio e della comunità in cui opera.

Art. 5.

1. L'università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio a tutti gli studenti, valorizzando i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2. Favorisce la partecipazione degli studenti alle attività universitarie e, in particolare, a quelle didattiche, riconoscendo e valorizzando, secondo modalità disciplinate dalla normativa vigente, il contributo dei singoli e delle libere forme associative e di volontariato che concorrono in maniera costruttiva alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.

3. Favorisce, inoltre, le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del comitato per lo sport universita-

rio, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

4. Considera suo compito essenziale la crescita culturale e sociale, in particolare dei giovani, e la valorizzazione delle loro capacità, anche mediante la collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con altre istituzioni di livello universitario.

Art. 6.

1. L'università cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.

2. Riconosce nel rapporto con le organizzazioni sindacali un efficace contributo alla vita democratica dell'istituzione, alla valorizzazione del personale e all'efficienza della propria organizzazione.

Art. 7.

1. L'università garantisce la necessaria integrazione fra l'attività didattica, l'attività scientifica e l'attività assistenziale dell'area medico-chirurgica, mediante la stipula di protocolli d'intesa con la Regione Puglia, nonché mediante la partecipazione, in via consultiva, all'elaborazione del piano sanitario regionale.

2. Provvede, inoltre, a disciplinare la formazione specialistica di area medico-chirugica, nonché delle figure professionali sanitarie non mediche, in ambito regionale e, ove necessario, in ambito interregionale, mediante la stipula di specifici protocolli d'intesa con la regione.

3. I protocolli d'intesa di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio di amministrazione, su proposta del competente dipartimento, ovvero, qualora costituita, della struttura di raccordo dell'area medico-chirurgica, previo parere del senato accademico, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di legge e dai provvedimenti ministeriali in materia.

4. Riconosce nell'Azienda ospedaliero-universitaria «Ospedali riuniti» di Foggia e nelle altre aziende del servizio sanitario nazionale individuate dai protocolli d'intesa università\regione le sedi principali in cui si realizza l'integrazione dei processi didattici, scientifici e assistenziali dell'area medico-chirurgica e partecipa alla disciplina dell'organizzazione aziendale, nonché alle nomine degli organi aziendali, nei casi previsti dalla legge, con atti di competenza del rettore.

5. Assicura, in ogni caso, i servizi essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'area medico-chirurgica, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 517/1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'università può federarsi con altri atenei. La federazione può avere luogo, altresì, tra l'università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori.

2. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'università può dar vita o partecipare a fondazioni.

Capo II

NORMATIVA INTERNA

Art. 9.

Statuto

1. Lo statuto è adottato ai sensi dell'art. 33 della costituzione, degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'università, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. La revisione dello statuto è deliberata, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti. È richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del senato per la modifica delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capi I, II e III e nel Titolo III, Capo I.

3. Possono assumere l'iniziativa per la revisione dello statuto:

a) il rettore;

b) il senato accademico, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;

c) il consiglio di amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;

d) un consiglio di dipartimento, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti;

e) il consiglio degli studenti, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le proposte di revisione dello statuto devono essere trasmesse al rettore e sono esaminate e decise entro i sei mesi successivi.

5. Le modifiche dello statuto sono emanate, con decreto, dal rettore, successivamente al controllo ministeriale previsto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 10.

Disciplina regolamentare

1. L'università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altra disciplina necessaria all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali. In particolare:

a) il regolamento generale di Ateneo detta, in conformità alla normativa vigente, le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'università. È approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell'art. 9 dello statuto;

b) il regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità alla normativa vigente, l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e fissa i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato. È approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, nei modi e con le procedure previste dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità alla normativa vigente, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative, contabili e finanziarie e le connesse responsabilità, le procedure contrattuali, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università e dei singoli centri di spesa, nonché l'amministrazione del patrimonio. È approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3, 4, e 5 dell'art. 9 dello statuto;

d) il codice etico della comunità universitaria, formata dai professori, dai ricercatori, dai tecnici-amministrativi e dagli studenti dell'Ateneo, determina i valori fondamentali della comunità stessa, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'università, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme del codice etico sono volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale, nel rispetto della normativa vigente, prevedendo apposite sanzioni in caso di loro violazione. In particolare, sono previste sanzioni individuali e sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa. Le sanzioni individuali, adeguate e proporzionate alla violazione e alla gravità dei fatti, consistono nella decadenza e/o nell'esclusione per un periodo non superiore a tre anni dagli organi e dalle commissioni di Ateneo, dipartimento, centro e, inoltre, per i docenti, per lo stesso periodo, nell'esclusione dalla destinazione di fondi di ricerca e contributi di Ateneo a qualunque titolo assegnati. Le sanzioni per i dipartimenti e gli altri centri di spesa sono di natura pecuniaria. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a 10 né superiore a

100. L'importo di una quota va da un minimo di euro 100 a un massimo di euro 1.000. Nella determinazione del numero delle quote si tiene conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, mentre l'importo della singola quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, tenuto conto, in ogni caso, della necessità di assicurare l'efficacia della sanzione. La sanzione pecuniaria non può superare il dieci per cento dell'ammontare complessivo dei fondi annuali destinati al dipartimento o altro centro di spesa. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà se l'autore della violazione ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e il dipartimento o altro centro di spesa non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. La sanzione non si applica se, prima dell'apertura del procedimento, il dipartimento o altro centro di spesa ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose della violazione. Essa è ridotta da un terzo alla metà se il dipartimento o altro centro di spesa si è efficacemente adoperato in tal senso. I proventi delle sanzioni sono ripartiti annualmente tra i dipartimenti e gli altri centri di spesa in misura inversamente proporzionale al numero e alla gravità delle violazioni accertate a carico di ciascuno di essi. Nel caso di violazioni che integrino illeciti disciplinari, prevale la competenza degli organi competenti, in base alla normativa vigente, in quest'ultima materia. Il codice etico è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, adottato a maggioranza assoluta dei componenti, e previo parere dei consigli dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, nel rispetto delle procedure previste dai commi 3 e 4 dell'art. 9 dello statuto. Il testo approvato è emanato, con decreto, dal rettore;

e) gli ulteriori testi regolamentari sono approvati e modificati dall'organo individuato in base al riparto delle competenze stabilito dallo statuto. I testi approvati o modificati sono emanati, con decreto, dal rettore.

TITOLO II

ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Capo I

RETTORE

Art. 11.

Competenze del rettore

1. Il rettore rappresenta l'università e svolge le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche nel rispetto dello statuto. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito. È garante della libertà di ricerca e di insegnamento.

2. In particolare, al rettore spetta:

a) rappresentare legalmente l'università;

b) emanare gli atti con rilevanza esterna di propria competenza;

c) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione, dei quali è componente di diritto;

d) disporre l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali di Governo;

e) nei casi di necessità e di urgenza, assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile;

f) su proposta del senato accademico e\o del consiglio di amministrazione, nominare una o più commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri propositivi su specifiche questioni;

g) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;

h) proporre il documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;

i) proporre il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

j) esercitare il potere di iniziativa e di proposta dei procedimenti disciplinari per i professori e i ricercatori secondo le modalità previste dalla normativa vigente e irrogare nei confronti di tali soggetti, previo parere del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

k) esercitare il potere di proposta nei confronti del senato accademico in riferimento alle violazioni del codice etico che non integrino illeciti disciplinari;

l) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilità;

m) proporre agli organi competenti di disporre ispezioni, inchieste e accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture, anche didattiche e di ricerca;

n) designare il pro-rettore vicario, scegliendolo fra i professori ordinari di ruolo. Il pro-rettore vicario sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni delegategli con decreto rettorale. Ferme restando le sue responsabilità di iniziativa e di coordinamento, nell'esercizio delle sue funzioni, il rettore può avvalersi anche di altri due pro-rettori, da lui prescelti tra i professori ordinari di ruolo e nominati con decreto che ne precisi le deleghe;

o) affidare ad altri professori e ricercatori dell'Ateneo, dandone comunicazione al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la delega per l'esercizio temporaneo di funzioni che non gli siano inderogabilmente riservate e che comportino compiti, anche di rappresentanza istituzionale, ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite. Al fine di favorire il coordinamento e la gestione collegiale dell'azione dei docenti delegati, riunisce periodicamente il consiglio dei delegati, quale proprio organo consultivo;

p) delegare, con decreto, senza ricorrere alla stipula di apposita procura speciale, un dipendente dell'università a sottoscrivere gli atti in materia di associazioni temporanee di scopo, nonché altri atti finalizzati alla presentazione o all'esecuzione di progetti di ricerca, fatto salvo il rispetto delle norme civilistiche che prevedono il necessario rilascio della procura speciale;

q) presentare al Ministro dell'università e della ricerca e alle altre autorità centrali le relazioni previste dalla normativa vigente;

r) esercitare tutte le funzioni demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario e ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.

Art. 12.

Elezione del rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Per l'elezione del rettore, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.

2. L'elettorato attivo compete:

a) con voto pieno, ai professori di ruolo, ai ricercatori, ai componenti del consiglio degli studenti e a due rappresentanti degli studenti per ciascuna struttura dipartimentale dell'Ateneo, che non risultino essere componenti del consiglio degli studenti, individuati, al proprio interno, da tutti gli studenti facenti parte dello specifico consiglio di dipartimento;

b) con voto pesato, ai tecnici-amministrativi in servizio a tempo indeterminato. Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 20% del numero dei professori e dei ricercatori votanti nella specifica procedura elettorale.

Art. 13.

Nomina del rettore, durata e rinnovo del mandato e anticipata cessazione dalla carica

1. Il rettore è nominato con decreto ministeriale e dura in carica per un unico mandato di sei anni non rinnovabile.

2. In tutti i casi di anticipata cessazione del rettore dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo.

Capo II

SENATO ACCADEMICO

Art. 14.

Competenze del senato accademico

1. Il senato accademico è il luogo delle rappresentanze di tutte le componenti, le istanze e le diverse aree scientifico-didattico-culturali della comunità accademica; esprime gli orientamenti della politica accademica e ne verifica il conseguimento, svolgendo un ruolo propulsivo, consultivo e di controllo politico-istituzionale; in particolare, formula proposte e pareri per la programmazione, la didattica, la ricerca, i servizi agli studenti; svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e le strutture interdipartimentali eventualmente costituite; assume l'iniziativa per la mozione di sfiducia al rettore; approva i regolamenti di Ateneo rientranti nell'ambito delle proprie competenze, nonché i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca; verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per i candidati interni ed esterni alla carica di consigliere di amministrazione e seleziona le candidature; decide sulle violazioni del codice etico; promuove la cooperazione con altre università e istituzioni culturali di ricerca nazionali e internazionali; assicura il costante collegamento con le istituzioni e le forze sociali e produttive.

2. In particolare, il senato accademico, quanto alle proposte e ai pareri:

a) formula proposte per ogni tipo di piano, annuale e pluriennale, o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

b) formula proposte sui parametri per la valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività dell'Ateneo o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

c) formula proposte in materia di internazionalizzazione o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

d) formula proposte sul modello da adottare per l'articolazione organizzativa dell'Ateneo o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

e) formula proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, master e altre iniziative didattiche e formative comunque denominate o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

f) formula proposte sull'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, strutture interdipartimentali e sedi o esprime parere favorevole sulle proposte elaborate da altri organi;

g) formula proposte in merito alla definizione dei criteri generali e in merito alla conseguente ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

h) formula proposte sulla partecipazione dell'Ateneo alla compagine di altri enti o istituzioni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

i) formula proposte sulla designazione dei referenti dell'Ateneo per la composizione degli organismi di altri enti e istituzioni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

j) formula proposte in materia di disabilità o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

k) formula proposte in materia di attività sportive universitarie o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

l) formula proposte in materia di comunicazione istituzionale;

m) formula proposte in materia di organizzazione di manifestazioni o cerimonie istituzionali di interesse generale per l'Ateneo;

n) esprime parere, formulando eventuali proposte, sul bilancio di previsione annuale e triennale;

o) esprime parere sul conto consuntivo;

p) esprime parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e sui regolamenti in materia di gestione del personale;

q) formula proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici integrativi e gestione di servizi comuni o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

r) formula proposte in materia di sistema bibliotecario o esprime parere sulle proposte elaborate da altri organi;

s) esprime parere in merito alla stipula di contratti per attività di insegnamento da stipulare con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama;

t) esprime parere per la costituzione di centri di servizio;

u) formula proposte o esprime parere sugli indirizzi espressi dal consiglio di amministrazione in merito all'assegnazione del personale tecnico-amministrativo ai dipartimenti;

v) esprime parere in merito al conferimento dell'incarico di direttore generale;

w) formula la proposta vincolante nei confronti del rettore per la nomina dei componenti del nucleo di valutazione di Ateneo.

3. Il senato accademico, nello svolgimento delle funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture interdipartimentali eventualmente costituite, nel rispetto della programmazione finanziaria e del personale, annuale e triennale, in particolare:

a) determina i criteri generali e, sulla base delle proposte dei dipartimenti, delibera, nel rispetto della programmazione strategica e finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, l'attribuzione ai dipartimenti e\o ai settori scientifico-disciplinari dei posti di professore e di ricercatore;

b) delibera, previo parere dei dipartimenti interessati, in materia di mobilità interna all'Ateneo dei docenti;

c) determina i criteri generali e formula proposte motivate, tenendo conto dei risultati della valutazione, al consiglio di amministrazione per l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e\o ai settori scientifico-disciplinari, nonché per la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto della quantificazione globale stabilita dal consiglio di amministrazione;

d) approva la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti, fatta salva la deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione relativa agli eventuali aspetti finanziari connessi;

e) approva i progetti e le iniziative in materia di ricerca, fatta salva la deliberazione di competenza del consiglio di amministrazione relativa agli eventuali aspetti finanziari connessi;

f) determina i criteri generali relativi al numero di contratti per attività di insegnamento a titolo gratuito che si possono stipulare nell'ambito dei dipartimenti;

g) delibera, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, a maggioranza assoluta dei componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del consiglio di dipartimento interessato;

h) valuta le eventuali problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nei rapporti tra i dipartimenti e adotta gli opportuni provvedimenti per la soluzione dei conflitti.

4. Il senato accademico, inoltre:

a) approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, il conferimento delle lauree honoris causa, previa proposta deliberata, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, dal dipartimento interessato;

b) conferisce il sigillo dell'Ateneo;

c) concede il patrocinio dell'Ateneo in relazione a manifestazioni e iniziative scientifico-culturali;

d) definisce, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le cinque aree didattico-scientifico-culturali dell'Università degli studi di Foggia di riferimento per lo svolgimento delle procedure per l'individuazione delle rappresentanze in seno agli organi collegiali di Governo dell'Ateneo;

e) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i progetti federativi con altri atenei.

5. Il senato accademico, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale che elegge il rettore una mozione di sfiducia motivata al rettore stesso, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

6. Il procedimento di sfiducia al rettore è disciplinato da apposito regolamento approvato dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dello statuto; tale regolamento deve disciplinare il potere di iniziativa, assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, individuare il responsabile del procedimento, fissare tempi certi e contenuti per la conclusione del procedimento.

7. In particolare, il regolamento di cui al comma precedente si atterrà ai seguenti criteri:

a) il senato accademico, acquisito il parere del consiglio di amministrazione e udito il rettore, approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, la mozione di sfiducia da proporre al corpo elettorale;

b) il tempo per la conclusione del procedimento, compreso lo svolgimento delle operazioni del corpo elettorale, è stabilito, nel massimo, in tre mesi.

8. Il senato accademico, quanto al potere normativo:

a) adotta lo statuto di Ateneo e approva la revisione dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 9 dello statuto;

b) approva il regolamento generale di Ateneo, il regolamento didattico di Ateneo e il codice etico della comunità universitaria, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 dello statuto;

c) approva, previo parere del consiglio di amministrazione, il regolamento per la disciplina del procedimento di sfiducia al rettore;

d) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione:

i regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite;

i regolamenti in materia di servizi agli studenti;

i regolamenti sul sistema bibliotecario;

i regolamenti sul sistema informativo;

i restanti regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite, in materia di didattica e di ricerca.

9. Il senato accademico verifica i requisiti soggettivi dei candidati interni ed esterni alla carica di consigliere di amministrazione e ammette e seleziona le candidature.

10. Il senato accademico, su proposta del rettore, decide sulle violazioni del codice etico.

Art. 15.

Composizione e funzionamento del senato accademico

1. I componenti del senato accademico sono scelti su base elettiva, ad eccezione del rettore che è membro di diritto, salvo quanto previsto al successivo comma 2, lettera *b)*, ultimo periodo.

2. Il senato accademico è composto dai seguenti ventiquattro membri, con voto deliberativo:

a) il rettore, che lo presiede;

b) cinque direttori di dipartimento, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i direttori dei dipartimenti dell'Università degli studi di Foggia. Qualora nell'ambito di un'area didattico-scientifico-culturale risulti inquadrato un unico dipartimento, la relativa procedura elettorale non trova svolgimento e il direttore di tale struttura dipartimentale entra di diritto a far parte del senato accademico in rappresentanza dell'area;

c) dieci professori ordinari o associati di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato, in rappresentanza delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto, in numero di due per ciascuna delle dette aree. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione dei suoi rappresentanti, eletti dal corpo elettorale formato da tutti i professori ordinari e associati di ruolo e dai ricercatori dell'Università degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima;

d) in merito alla disposizione di cui alla lettera *c)* del presente comma, oggetto di revisione statutaria, per quanto attiene alla fase transitoria, vengono regolarmente conclusi i mandati in corso dei membri del senato accademico. Alla conclusione dei mandati in parola, le procedure elettorali vengono effettuate in base alla nuova disposizione statutaria. I mandati svolti dai membri del senato accademico sulla scorta della precedente disposizione statutaria vengono computati ai fini della possibilità di rinnovo dell'incarico;

e) cinque studenti, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico-scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante, eletto tra gli iscritti all'Università degli studi di Foggia, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti inquadrati nell'area medesima e tra i dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti. Nell'ambito della specifica procedura, il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale facenti capo ai dipartimenti dell'Università degli studi di Foggia inquadrati nell'area medesima e dai dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza a tali ultimi dipartimenti;

f) tre tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, eletti, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli studi di Foggia.

3. Alle riunioni del senato accademico partecipano, con voto consultivo:

a) il pro-rettore vicario, il quale, in assenza del rettore, presiede il senato accademico ed esprime voto deliberativo, nonché l'altro prorettore, ove nominato;

b) il presidente del nucleo di valutazione di Ateneo o un suo delegato componente del nucleo;

c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore;

d) nel caso di articolazione in più dipartimenti di un'area didattico-scientifico-culturale, di cui all'art. 46 dello statuto, l'altro direttore non eletto.

4. Il senato accademico è convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

5. Ciascun direttore di dipartimento componente di diritto del senato accademico ha la facoltà, in caso di assenza giustificata, di delegare un professore di ruolo, incardinato nello stesso dipartimento, a prendere parte all'assemblea. Il sostituto fruisce delle medesime prerogative ed è assoggettato agli stessi doveri del delegante. Le ulteriori modalità di funzionamento del senato accademico sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 16.

Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del senato accademico

1. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore.

2. I membri del senato accademico durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni.

3. Il mandato dei membri del senato accademico è rinnovabile per una sola volta consecutiva.

4. I membri eletti del senato accademico decadono anticipatamente dalla carica in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

Capo III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17.

Competenze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale e di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività, attuando gli orientamenti della politica accademica indicati dal senato accademico.

2. In particolare, il consiglio di amministrazione approva, previa proposta o parere del senato accademico, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, dello statuto:

a) ogni tipo di piano, annuale e pluriennale;

b) il bilancio di previsione annuale e triennale, acquisito anche il parere del consiglio degli studenti;

c) il conto consuntivo;

d) i parametri per la valutazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività dell'Ateneo;

e) l'articolazione organizzativa dell'Ateneo;

f) la costituzione di centri di servizio;

g) l'attivazione, la modifica o soppressione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, di master e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate;

h) le proposte in materia di diritto allo studio, attivazione di corsi di orientamento per gli studenti, servizi didattici integrativi e gestione di servizi comuni;

i) la definizione dei criteri generali e la conseguente ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla didattica, alla ricerca e al funzionamento dei dipartimenti;

j) l'attribuzione degli assegni di ricerca ai dipartimenti e/o ai settori scientifico-disciplinari, nonché la ripartizione delle borse per i dottorati di ricerca, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal senato accademico e su proposta motivata di quest'ultimo organo;

k) la stipula di contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi e professionisti stranieri di chiara fama;

l) la partecipazione dell'Ateneo alla compagine di altri enti o istituzioni;

m) la designazione dei referenti dell'Ateneo per la composizione degli organismi di altri enti e istituzioni;

n) le proposte in materia di internazionalizzazione;

o) le proposte in materia di disabilità;

p) le proposte in materia di attività sportive universitarie;

q) le proposte sul sistema bibliotecario;

r) il conferimento dell'incarico di direttore generale, su proposta del rettore.

3. Il consiglio di amministrazione, su proposta conforme o con il parere favorevole del senato accademico, approva l'attivazione, modifica o soppressione di dipartimenti, centri di ricerca, strutture interdipartimentali e sedi.

4. Il consiglio di amministrazione, altresì:

a) approva le variazioni di bilancio;

b) autorizza le anticipazioni di cassa;

c) determina, sentito il consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie;

d) determina la misura delle indennità di funzione spettanti ai soggetti che ricoprono cariche accademiche, nonché la misura dei gettoni di presenza eventualmente spettanti per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali dell'Ateneo. Nel caso in cui le indennità o i gettoni siano destinati ai componenti del consiglio di amministrazione, la delibera sulla relativa entità è assunta su parere del senato accademico;

e) determina le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;

f) approva le proposte dei dipartimenti relative alla chiamata dei professori e dei ricercatori. In presenza di una pluralità di proposte che non possono essere tutte accolte per ragioni di spesa, il consiglio di amministrazione delibera previa acquisizione del parere del senato accademico;

g) fornisce al direttore generale gli indirizzi per la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

h) definisce gli schemi-tipo delle convenzioni e dei contratti;

i) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi alla stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti;

j) approva i contratti che non rientrino nell'autonomia decisionale dei centri di spesa e dei dirigenti;

k) delibera relativamente agli aspetti finanziari connessi a progetti e iniziative in materia di ricerca;

l) delibera sulla conservazione e sull'ampliamento del patrimonio mobiliare e immobiliare;

m) delibera in materia di edilizia universitaria;

n) assegna gli spazi disponibili, sentiti gli organi collegiali delle strutture interessate;

o) delibera in materia assicurativa;

p) delibera in materia di sicurezza sul lavoro;

q) approva le proposte in materia di comunicazione istituzionale;

r) approva le proposte in materia di organizzazione di manifestazioni e cerimonie di interesse generale per l'Ateneo;

s) delibera, senza la rappresentanza degli studenti, in materia disciplinare relativamente ai professori e ai ricercatori;

t) delibera, su proposta del direttore generale, i programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

u) esprime parere favorevole in merito ai progetti federativi con altri atenei;

v) esprime parere in relazione alle decisioni che il direttore generale è chiamato ad adottare in materia di liti attive e passive in cui è parte l'università;

w) esprime parere favorevole in merito alla revisione dello statuto, secondo quanto previsto dall'art. 9 dello statuto;

x) esprime, inoltre:

parere favorevole sul regolamento didattico di Ateneo e sul codice etico della comunità universitaria, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 dello statuto;

parere favorevole sui:

regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite;

regolamenti in materia di servizi agli studenti;

regolamenti in materia di sistema bibliotecario;

regolamenti in materia di sistema informativo;

regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture interdipartimentali eventualmente costituite, in materia di didattica e di ricerca.

parere sul regolamento generale di Ateneo, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 dello statuto;

parere sul regolamento per la disciplina del procedimento di sfiducia al rettore.

5. Il consiglio di amministrazione, quanto al potere normativo:

a) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 dello statuto;

b) approva tutti i restanti regolamenti in materia di gestione finanziaria e patrimoniale e di autofinanziamento;

c) approva, previo parere del senato accademico, i regolamenti in materia di gestione del personale.

Art. 18.

Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dai seguenti dieci membri, con voto deliberativo:

a) il rettore, che lo presiede;

b) cinque professori di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato dell'Università degli studi di Foggia, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale, in rappresentanza di ciascuna delle aree didattico-scientifico-culturali definite dal senato accademico secondo quanto previsto al comma 4, lettera *d)*, dell'art. 14) del presente statuto. In relazione a ogni singola area didattico scientifico-culturale, viene svolta la procedura per l'individuazione del suo rappresentante. Tale procedura è attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, verifica e ammette le candidature di professori o ricercatori afferenti alla specifica area didattico-scientifico-culturale e ne seleziona, con apposita delibera, due. Qualora i candidati, a seguito della preliminare verifica, non siano almeno due, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le due candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta del rappresentante dell'area didattico-scientifico-culturale. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici, nonché il rispetto dell'equilibrio, nella rappresentanza, tra le diverse categorie di docenza;

c) due membri, non appartenenti ai ruoli dell'Università degli studi di Foggia a decorrere dai tre anni precedenti alla nomina e per tutta la durata dell'incarico, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. La procedura per la loro individuazione è attivata con l'emanazione di un avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Scaduto il termine stabilito nell'avviso pubblico, il senato accademico, in una composizione che non prevede la presenza del rettore, il quale è sostituito nel ruolo di presidente, senza diritto di voto, dal pro-rettore vicario, sulla base dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, previo parere favorevole della consulta di Ateneo, verifica e ammette le candidature e ne seleziona, con apposita delibera, quattro. Qualora i candidati, a seguito della preliminare verifica, non siano almeno quattro, si provvede ad acquisire ulteriori candidature. Le quattro candidature selezionate dal senato accademico vengono sottoposte all'esame del rettore, che, con decreto, procede, tra queste, alla scelta dei due membri. La selezione spettante al senato accademico e la successiva scelta di competenza del rettore devono, per quanto possibile, garantire, in rapporto al complesso delle nomine di cui alla presente lettera, il rispetto dei principi delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici e della terzietà e indipendenza nell'esercizio delle funzioni;

d) due studenti eletti tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'Università degli studi di Foggia. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'Università degli studi di Foggia.

2. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano, con voto consultivo:

a) il pro-rettore vicario, il quale, in assenza del rettore, presiede il consiglio di amministrazione ed esprime voto deliberativo, nonché l'altro pro-rettore, ove nominato;

b) il presidente del collegio dei revisori dei conti o un suo delegato componente del collegio dei revisori;

c) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante; in caso di assenza, esercita le sue funzioni il vicario del direttore;

d) un tecnico-amministrativo, in servizio a tempo indeterminato, eletto, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli studi di Foggia.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il rettore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Nomina, durata e rinnovo del mandato, decadenza dei membri del consiglio di amministrazione

1. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto rettorale.

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca che durano in carica due anni.

3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione è rinnovabile per una sola volta consecutiva.

4. I membri del consiglio di amministrazione scelti o eletti decadono anticipatamente dalla carica in presenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente.

Capo IV

ALTRI ORGANI CENTRALI DI ATENEO

Art. 20.

Direttore generale

1. Al direttore generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Il direttore generale svolge, inoltre, i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In particolare, il direttore generale:

a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;

b) è responsabile della corretta gestione delle risorse, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi competenti dell'università, i poteri di spesa di propria competenza, adottando le procedure e i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi centrali dell'università;

e) è responsabile delle attività svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;

f) detta direttive ai dirigenti sulle procedure e i provvedimenti, verificandone l'attività; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed è responsabile della loro attività;

g) indirizza, coordina e controlla l'attività del personale tecnico-amministrativo;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;

i) adotta, nel rispetto della legislazione vigente, della contrattazione collettiva, dello statuto e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, quando non spetta ai dirigenti provvedervi;

j) adotta gli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;

k) propone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, i programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;

l) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza, ad esclusione di quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture dotate di autonomia gestionale o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi centrali dell'università. Stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;

m) stipula i contratti e le convenzioni in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

n) partecipa alle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, e svolge le funzioni di segretario verbalizzante;

o) adotta, previo parere del consiglio di amministrazione, le decisioni in materia di liti attive e passive in cui è parte l'università.

3. L'attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.

4. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta.

5. L'incarico di direttore generale è conferito a personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

6. Il conferimento dell'incarico di direttore generale è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. L'incarico è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile. Il trattamento economico spettante è determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati in base alla normativa vigente. Nel caso in cui l'incarico sia conferito a un dipendente pubblico, è necessario che lo stesso sia collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto presso l'amministrazione di appartenenza.

7. Il direttore generale designa un dirigente vicario o, in mancanza, un funzionario vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il dirigente vicario o funzionario vicario è nominato con decreto direttoriale e decade contemporaneamente alla scadenza o alla cessazione del mandato del direttore generale o precedentemente in caso di revoca motivata dell'incarico. In caso di risoluzione o revoca del rapporto di lavoro, le funzioni del direttore generale sono esercitate, fino alla nomina del successore, da un sostituto, proposto dal rettore e nominato per un arco temporale non superiore ai novanta giorni dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

8. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico, può revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi competenti, risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico è disposta secondo la vigente normativa.

Art. 21.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'università.

2. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di bilancio. Svolge, inoltre, tutte le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.

3. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti, di cui:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello stato;

b) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un membro effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

4. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

5. L'incarico non può essere conferito a personale dipendente dell'Università degli studi di Foggia né a soggetti che abbiano liti pendenti con l'università medesima.

6. I componenti del collegio sono nominati, con decreto, dal rettore.

7. Il mandato dei componenti del collegio dei revisori dei conti ha una durata di quattro anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

8. L'università mette a disposizione dei revisori dei conti i mezzi e il personale necessari allo svolgimento delle loro funzioni.

9. Le modalità di funzionamento del collegio dei revisori dei conti sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 22.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo verifica:

a) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento.

2. In raccordo con l'attività dell'ANVUR, il nucleo svolge le funzioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo è composto da cinque membri, di cui:

a) un professore di ruolo o ricercatore dell'Università degli studi di Foggia;

b) tre soggetti di elevata qualificazione professionale, esperti in materia di valutazione, esterni all'Ateneo e che, in ogni caso, non intrattengano con l'Università degli studi di Foggia rapporti formali di lavoro o di collaborazione;

c) un rappresentante degli studenti eletto tra gli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale e tra i dottorandi di ricerca dell'Università degli studi di Foggia. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi di ricerca dell'Università degli studi di Foggia.

4. I membri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 del presente articolo sono nominati, con decreto, dal rettore su proposta vincolante del senato accademico, che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici.

5. Il rappresentante degli studenti è eletto tramite una procedura elettorale specificatamente disciplinata dal regolamento generale di Ateneo ed è nominato, con decreto, dal rettore.

6. Il presidente del nucleo di valutazione di Ateneo, nella prima seduta utile, è scelto da tutti i componenti tra i membri esterni presenti all'interno dell'organo stesso. Tale scelta è formalizzata con un decreto del rettore.

7. I componenti del nucleo di valutazione di Ateneo durano in carica quattro anni e possono essere nominati consecutivamente soltanto per un altro quadriennio, fatta eccezione per il componente del nucleo appartenente alla rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni e il cui mandato può essere rinnovato consecutivamente soltanto per un altro biennio.

Art. 23.

Commissione scientifica di Ateneo e comitati d'area

1. È istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo, la commissione scientifica di Ateneo, con funzioni consultive e propositive in materia di ricerca.

2. Possono essere, altresì, istituiti i comitati d'area, in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo, con funzioni consultive e propositive. Le condizioni e le modalità di istituzione delle aree, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei comitati, nonché le competenze assegnate, sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 24.

Consulta di Ateneo

1. È istituita la consulta di Ateneo, con lo scopo di incrementare i momenti formali di confronto tra l'università e i principali attori istituzionali, culturali, sociali, economici di riferimento del territorio.

2. I compiti della consulta, nonché la composizione della stessa, sono deliberati dal senato accademico.

3. Sono membri di diritto un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Foggia e un rappresentante del Comune di Foggia.

Art. 25.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca.

2. Il consiglio degli studenti può utilizzare, nelle forme concordate con il rettore, i simboli dell'università per fini istituzionali e dispone di una sede attrezzata per l'organizzazione e la gestione delle sue attività.

3. Per ogni esercizio finanziario, il consiglio degli studenti, nei limiti di una somma stanziata in un'apposita voce di bilancio, compresa tra l'1% e il 4% dell'ammontare totale delle tasse versate dagli studenti nell'esercizio precedente, propone al consiglio di amministrazione specifici interventi per il miglioramento dei servizi agli studenti, didattici e di formazione dell'Ateneo.

4. Il consiglio degli studenti esprime pareri su:

a) sul piano strategico di Ateneo;

b) sul bilancio di previsione;

c) sul regolamento didattico di Ateneo - parte generale nonché su altri atti normativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

d) sulla determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

e) sugli interventi di attuazione del diritto allo studio.

5. Il consiglio degli studenti può formulare proposte o richiedere documentazione in ordine a ogni questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.

6. Le strutture e gli organi destinatari delle proposte del consiglio degli studenti sono tenuti a esaminarle entro sessanta giorni.

7. Il consiglio degli studenti determina i criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.

8. Il consiglio degli studenti può indire, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti, conferenze di Ateneo su specifici temi di interesse degli studenti, con la partecipazione del rettore e del direttore generale, o di loro delegati, nonché dei responsabili amministrativi competenti nel settore relativo al problema da affrontare.

9. Il consiglio degli studenti è composto da:

a) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico;

b) i rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;

c) un rappresentante degli studenti nel consiglio di amministrazione dell'agenzia per il diritto allo studio universitario, designato dai rappresentanti degli studenti presenti in tale organo;

d) i rappresentanti degli studenti nel comitato per lo sport universitario;

e) i rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione di Ateneo;

f) i rappresentanti degli studenti designati a partecipare alle riunioni del comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

g) tre studenti per ogni dipartimento individuati tra i rappresentanti facenti parte dei rispettivi consigli. L'individuazione di tali studenti avverrà secondo modalità definite dal regolamento generale di Ateneo.

10. Le modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 26.

Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario, la cui composizione è prevista dall'art. 2 della legge 28 giugno 1977, n. 394, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività.

2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle connesse attività sono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo.

3. Alla copertura delle spese in materia di sport universitario si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della normativa vigente.

Art. 27.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. È istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con l'intento di raggiungere, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;

b) favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;

c) razionalizzare e rendere efficace ed efficiente l'organizzazione della pubblica amministrazione anche in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori;

d) favorire lo sviluppo delle attività culturali in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni e benessere delle lavoratrici e dei lavoratori.

2. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale per i lavoratori.

3. Il comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli articoli 40 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione designati, scegliendo nell'ambito della categoria dei docenti, dal rettore, che effettua la relativa selezione sulla base di avvisi pubblici. Le organizzazioni sindacali e il rettore, con le medesime modalità, designano, inoltre, altrettanti componenti supplenti, che intervengono in caso di assenza o impedimento dei rispettivi titolari. Le designazioni devono essere effettuate in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi e la presenza di competenze e\o attitudini adeguate. Il rettore, su proposta del consiglio degli studenti, designa, anche, uno studente che potrà partecipare alle riunioni del comitato ed esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al rispetto delle pari opportunità e del benessere nell'ambiente di lavoro.

4. Il presidente di tale comitato è individuato dal rettore tra i rappresentanti dell'amministrazione da egli stesso designati.

5. La nomina dei componenti del comitato e del presidente è formalizzata, con decreto, dal rettore.

6. I componenti del comitato durano in carica quattro anni. L'incarico può essere rinnovato, consecutivamente, una sola volta.

7. Le modalità di funzionamento del comitato sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal senato accademico.

Art. 28.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari relativi ai professori e ai ricercatori e a esprimere, in merito, parere conclusivo e vincolante.

2. È composto, in qualità di membri effettivi, da cinque professori ordinari o associati di ruolo o ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso le università italiane, tutti in regime di tempo pieno, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il collegio svolge le proprie attività nel rispetto del contraddittorio.

4. I componenti del collegio di disciplina sono nominati, con decreto, dal rettore.

5. Il mandato dei componenti del collegio di disciplina ha una durata di quattro anni e non può essere rinnovato consecutivamente.

6. In caso di impedimento o incompatibilità di un componente del collegio di disciplina, il senato accademico designa, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, il componente supplente chiamato a subentrare limitatamente allo specifico procedimento.

7. Il collegio, nell'espletamento dei propri compiti, si attiene al procedimento previsto dall'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni e alle ulteriori prescrizioni previste dalla normativa vigente; nel caso di illeciti imputabili al rettore, subentra a quest'ultimo, in relazione alle competenze inerenti al procedimento disciplinare, il decano dei professori ordinari di ruolo dell'Ateneo.

8. Le modalità di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento approvato dal senato accademico.

9. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

10. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, oggetto di revisione statutaria, si applicano a decorrere dal quadriennio successivo al mandato in corso al momento della loro entrata in vigore.

Art. 29.

Difensore degli studenti

1. È istituito il difensore degli studenti, allo scopo di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti, con i compiti di:

a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi e uffici dell'università. Il consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi al difensore degli studenti, che esprime il proprio parere ed, eventualmente, interviene mediante segnalazioni agli organi competenti;

b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero ed, eventualmente, intervenire mediante segnalazioni agli organi competenti;

c) presentare annualmente al rettore e al consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.

2. Gli atti del difensore degli studenti non sono vincolanti.

3. Al fine della nomina del difensore degli studenti, il consiglio degli studenti propone una terna di nominativi scelti fra soggetti, anche esterni, di riconosciuto prestigio e autorevolezza.

4. Il senato accademico individua un nominativo, nell'ambito della rosa proposta dal consiglio degli studenti o, nel caso in cui ne ravvisi l'opportunità, può chiedere a tale ultimo organo una riformulazione della rosa stessa.

5. Il difensore degli studenti è nominato, con decreto, dal rettore.

6. Il difensore degli studenti dura in carica quattro anni e il suo mandato non può essere rinnovato consecutivamente.

7. L'ufficio del difensore degli studenti è gratuito.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
E DELLA RICERCA

Capo I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI

Art. 30.

Dipartimento

1. L'università si articola in dipartimenti, che costituiscono il luogo dell'identità disciplinare, nei quali sono incardinati tutti i professori e i ricercatori appartenenti alla stessa comunità disciplinare. Ad essi sono attribuite tutte le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie, ivi comprese, qualora non risulti costituita la struttura di raccordo, le attività assistenziali, da svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

2. A ciascun dipartimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e ricercatori non inferiore a trentacinque o, laddove il numero di docenti dell'Ateneo divenga superiore a mille unità, non inferiore a quaranta.

3. Nell'eventualità di costituzione di strutture di raccordo di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a ciascuno dei dipartimenti di riferimento deve afferire un numero minimo di professori di ruolo e di ricercatori non inferiore a quarantacinque.

4. Al singolo dipartimento possono afferire esclusivamente professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei per quanto riguarda gli aspetti connessi sia alla ricerca che alla didattica, in considerazione delle aree scientifiche di Ateneo e dell'offerta formativa specifica del medesimo dipartimento.

5. Un dipartimento è disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore al numero minimo indicato nei commi 2 e 3 del presente articolo e non viene ricostituito entro la fine dell'anno accademico successivo. In tal caso, il senato accademico provvede a disciplinare la fase transitoria.

6. La costituzione di un nuovo dipartimento, proposta dai docenti interessati nel numero minimo previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta conforme o previo parere favorevole del senato accademico. Nella proposta, corredata dell'elenco dei professori e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.

7. Ai dipartimenti fanno capo i corsi di studio, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo.

8. I dipartimenti, con decisione adottata dal proprio consiglio e nel rispetto di quanto previsto dal proprio regolamento di funzionamento, possono articolarsi in sezioni scientifiche volte a svolgere attività di ricerca, composte da un congruo numero di professori e ricercatori, comunque non inferiore a dieci. Ogni sezione scientifica è coordinata da un professore ordinario di ruolo o, in mancanza di disponibilità, da un professore associato di ruolo o, in caso di ulteriore indisponibilità, da un ricercatore. La sezione utilizza i servizi e gli uffici del dipartimento.

9. I dipartimenti hanno autonomia gestionale, ivi compresa quella di budget, e amministrativa nei limiti delle disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

10. Ciascun professore o ricercatore può formulare motivata richiesta di trasferimento presso un altro dipartimento dell'Ateneo da presentare al rettore. Il senato accademico delibera in merito, previo parere del dipartimento al quale il richiedente afferisce e del dipartimento al quale il richiedente intende afferire. Il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento di afferenza è di almeno un intero anno accademico.

11. Ai dipartimenti vengono assegnate delle unità di personale tecnico-amministrativo per il supporto alle attività di competenza.

12. In collaborazione con altri atenei, possono costituirsi, a mezzo di apposite convenzioni disciplinanti le modalità di gestione e le risorse utilizzabili, dipartimenti interuniversitari. La costituzione e la gestione di tali strutture dipartimentali deve avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle norme previste dallo statuto.

Art. 31.

Organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta.

Art. 32.

Direttore del dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed è responsabile della sua conduzione in conformità agli indirizzi e alle determinazioni del consiglio di dipartimento, di cui attua le deliberazioni.

2. In particolare, il direttore, anche mediante l'adozione di appositi decreti:

a) esercita funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al dipartimento;

b) svolge attività di controllo e di vigilanza sul regolare svolgimento di tutte le attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al dipartimento;

c) convoca e presiede il consiglio di dipartimento;

d) nomina, sulla base delle proposte dei docenti titolari dei corsi, le commissioni per gli esami di profitto;

e) nomina le commissioni per gli esami finali relativi al conseguimento dei titoli di studio;

f) cura i rapporti con gli altri organi dell'università;

g) nei casi di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di dipartimento, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta utile;

h) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dalla normativa vigente.

3. Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte ed è nominato, con decreto, dal rettore. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio di dipartimento. Per l'elezione del direttore del dipartimento è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti; risulta eletto, a seguito del ballottaggio, il candidato che riporti il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo e, nell'ipotesi di ulteriore parità, quello più giovane anagraficamente.

4. Il direttore dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

5. Il direttore può designare, tra i professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio di dipartimento, un direttore vicario che lo sostituisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. In caso di indisponibilità di professori ordinari di ruolo, può essere designato direttore vicario, per un anno, rinnovabile, un professore associato di ruolo facente parte del consiglio di dipartimento.

6. Il direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti a componenti del consiglio di dipartimento.

7. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il direttore può richiedere, per il periodo del mandato e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dell'università, la limitazione dell'attività didattica. La limitazione è concessa con provvedimento del rettore, su delibera del senato accademico.

8. In tutti i casi di anticipata cessazione del direttore dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo del dipartimento.

Art. 33.

Funzioni del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del dipartimento.

2. In particolare, il consiglio di dipartimento:

a) delibera in merito all'eventuale attivazione di sezioni scientifiche, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 8, dello statuto;

b) avanza proposte e assume determinazioni in merito all'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio, di scuole di dottorato, di scuole di specializzazione, di master, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di altre iniziative didattiche e formative comunque denominate, sentiti, qualora costituiti e per quanto di loro pertinenza, i consigli di corso di studio;

c) propone al senato accademico eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

d) delibera in merito all'eventuale costituzione dei consigli di corso di studio;

e) delibera in materia assistenziale, ove le relative funzioni si affianchino a quelle didattiche e di ricerca e nel caso in cui non risultino costituite le strutture di raccordo di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f) approva il bilancio di previsione annuale, le variazioni di bilancio e il conto consuntivo del dipartimento;

g) delibera in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al dipartimento;

h) propone al senato accademico l'attribuzione al dipartimento e\o ai settori scientifico-disciplinari dello stesso dei posti di professore e di ricercatore;

i) formula proposte relativamente alla chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al consiglio di amministrazione. La proposta di chiamata dei ricercatori a tempo determinato è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e dei professori di seconda fascia;

j) esprime parere in merito alla mobilità, in entrata e in uscita dal dipartimento, dei docenti;

k) delibera annualmente, sulla base delle indicazioni dei consigli di corso di studio interessati, qualora costituiti, e nel rispetto della normativa vigente, la programmazione didattica, definendo gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture;

l) determina, sentito l'interessato, sulla base delle esigenze didattiche emergenti nell'ambito dei corsi di studio e nel rispetto della normativa vigente, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori in servizio, autorizzando gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;

m) adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti che non sia di competenza degli organi centrali dell'Ateneo;

n) promuove e coordina le attività di ricerca del dipartimento, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca erogati a livello internazionale, nazionale e locale;

o) delibera, per quanto di competenza del dipartimento, in merito ai progetti e alle singole iniziative in materia di ricerca;

p) delibera in merito alle attività di consulenza e di ricerca che devono svolgersi, su contratto o convenzione, sotto la guida di un docente responsabile;

q) propone agli organi collegiali centrali dell'Ateneo l'attribuzione degli assegni di ricerca al dipartimento e\o ai settori scientifico-disciplinari dello stesso;

r) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni e partecipazioni di interesse per il dipartimento;

s) approva, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le proposte per il conferimento delle lauree honoris causa;

t) sottopone agli organi centrali di Ateneo, secondo le rispettive competenze, eventuali proposte ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo;

u) avanza, in funzione delle esigenze didattiche e di ricerca, eventuali richieste motivate di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie agli organi centrali dell'Ateneo, secondo le rispettive competenze;

v) sottopone alla valutazione del senato accademico le eventuali problematiche didattiche e di ricerca insorgenti nell'ambito dei rapporti con gli altri dipartimenti;

w) propone agli organi collegiali centrali dell'Ateneo il regolamento di funzionamento del dipartimento;

x) propone al senato accademico le eventuali modifiche al regolamento didattico di Ateneo;

y) adotta le ulteriori determinazioni sui testi normativi di Ateneo, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;

z) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, nonché le altre funzioni non espressamente attribuite ad altri organi del dipartimento.

3. Qualora nell'ambito di un corso di studio non risulti costituito il relativo consiglio, il consiglio di dipartimento svolge anche le funzioni correlate al corso. In riferimento a tali funzioni, partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di dipartimento anche gli altri docenti titolari di insegnamenti del corso che non ne fanno parte.

4. Il consiglio di dipartimento, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può approvare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del direttore del dipartimento, non prima che sia trascorso un anno dall'inizio del suo mandato;

5. Il procedimento di sfiducia al direttore del dipartimento è disciplinato secondo quanto segue:

a) il potere di iniziativa in riferimento al procedimento relativo alla mozione di sfiducia al direttore del dipartimento è attribuito ad un terzo dei componenti del consiglio del dipartimento, che lo esercitano con un atto, contenente la proposta di mozione di sfiducia, adeguatamente motivato, da essi debitamente sottoscritto, protocollato presso l'amministrazione centrale e trasmesso al decano dei professori ordinari di ruolo del dipartimento, che non ne risulti essere il direttore;

b) entro i tre giorni successivi a quello di ricezione della proposta di mozione di sfiducia, il decano dei professori ordinari di ruolo del dipartimento è tenuto a convocare e presiedere una seduta monotematica del consiglio del dipartimento, da svolgersi non prima dei dieci giorni successivi e non oltre i quindici giorni successivi;

c) entro i tre giorni antecedenti a tale seduta, dovranno essere trasmessi ai componenti del consiglio del dipartimento l'atto con cui è proposta la mozione di sfiducia, le eventuali deduzioni e i documenti presentati dal direttore del dipartimento, nonché l'eventuale altra documentazione utile;

d) nel corso della seduta in oggetto, è disposta l'audizione del direttore del dipartimento; in caso di assenza del direttore del dipartimento o di sua rinuncia in merito, il consiglio del dipartimento procede comunque alla deliberazione di competenza; l'eventuale presenza del direttore del dipartimento alla seduta è prevista ai soli fini dell'audizione e, pertanto, lo stesso non rientra nel computo del *quorum* costitutivo e non esercita il diritto di voto;

e) il consiglio del dipartimento, nella seduta in questione, adotta la deliberazione in ordine all'approvazione della proposta di mozione di sfiducia, con voto segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti, calcolata escludendo dal conteggio il direttore del dipartimento;

f) l'eventuale approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza dalla carica di direttore del dipartimento con decorrenza dalla data della relativa deliberazione;

g) la procedura per l'elezione del nuovo direttore del dipartimento deve essere indetta entro i dieci giorni successivi;

h) fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni di direttore del dipartimento sono svolte dal decano dei professori ordinari di ruolo del dipartimento;

i) il docente nei confronti del quale è stata approvata la mozione di sfiducia non può candidarsi in riferimento alla procedura per l'elezione del direttore dello specifico dipartimento per il successivo mandato.

Art. 34.

Composizione e funzionamento del consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al dipartimento;

b) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. La rappresentanza degli studenti è eletta, con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo è composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca. Tale rappresentante è eletto secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo e il corpo elettorale sono entrambi composti dai dottorandi di ricerca che, all'atto dell'iscrizione al primo anno, hanno optato per l'afferenza allo specifico dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo costituita da tre unità. La rappresentanza in questione è eletta, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, al proprio interno, dal corpo elettorale formato da tutti i tecnici-amministrativi, in servizio a tempo indeterminato, che prestano la propria attività presso il dipartimento. Il mandato di tali rappresentanti dura quattro anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

2. I professori ordinari componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni.

3. I professori associati componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, alla chiamata dei professori ordinari e alle persone dei professori ordinari.

4. I ricercatori componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario e associato, alla chiamata dei professori ordinari e associati e dei ricercatori a tempo determinato e alle persone dei professori ordinari e associati.

5. I rappresentanti degli studenti, il rappresentante dei dottorandi di ricerca e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo componenti il consiglio di dipartimento partecipano alle sedute dell'organo ed esprimono voto deliberativo in riferimento a tutte le questioni, ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di professore ordinario, associato e ricercatore, alla chiamata dei professori ordinari, associati e ricercatori, alle persone dei professori ordinari, associati e ricercatori e all'attribuzione di incarichi didattici ai professori ordinari, associati e ricercatori.

6. Il consiglio è presieduto dal direttore del dipartimento.

7. Le funzioni di segretario verbalizzante relativamente alle sedute del consiglio sono svolte dal professore ordinario più giovane in ruolo componente l'organo.

8. Il consiglio è convocato dal direttore del dipartimento, di norma, almeno una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che il direttore lo ritenga opportuno. È convocato, altresì, su richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.

9. Le modalità di funzionamento del consiglio sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 35.

Giunta di dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore del dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio di dipartimento nel rispetto della normativa vigente.

2. La giunta è composta:

a) dal direttore del dipartimento, che la presiede e la convoca;

b) dal direttore vicario del dipartimento, ove designato;

c) dai coordinatori delle sezioni scientifiche, ove attivate;

d) da un professore ordinario di ruolo, un professore associato di ruolo, un ricercatore, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuati, al proprio interno, dal consiglio di dipartimento, mediante procedura elettiva disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

3. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del direttore del dipartimento.

4. Le modalità di funzionamento della giunta sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Capo II

CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DI RACCORDO

Art. 36.

Corsi di studio

1. Il regolamento didattico di Ateneo individua i corsi di studio attivati presso l'università. A ciascun corso di studio corrisponde un *curriculum* diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o più *curricula* strettamente connessi.

2. I corsi di studio fanno capo ai dipartimenti e hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo.

3. Nell'ambito di un corso di studio può essere costituito, con delibera del competente consiglio di dipartimento, il consiglio di corso di studio, il quale adotta ogni deliberazione necessaria per il buon funzionamento dell'attività didattica del *curriculum* o dei *curricula* corrispondenti. Nel caso di mancata costituzione del consiglio di corso di studio, le relative funzioni sono svolte dal competente consiglio di dipartimento secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3, dello statuto.

4. In particolare, il consiglio di corso di studio, ove costituito:

a) approva l'ordinamento e il regolamento del corso di studio;

b) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;

c) determina annualmente la necessità di attività di docenza e avanza al dipartimento le relative richieste di assegnazione;

d) propone agli organi competenti l'eventuale stipula di contratti per lo svolgimento di attività di insegnamento e di attività didattiche integrative;

e) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalità di accertamento;

f) organizza il servizio di tutorato;

g) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;

h) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;

i) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attività didattiche;

j) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. Il consiglio di corso di studio è composto:

a) dai professori di ruolo e dai ricercatori che, nell'ambito del corso di studio, hanno la responsabilità di un corso di insegnamento;

b) dai professori a contratto titolari, nell'ambito del corso di studio, di un corso di insegnamento;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. La rappresentanza degli studenti è eletta, con metodo proporzionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo è composto dagli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, al corso di studio. Il corpo elettorale è composto da tutti gli studenti iscritti al corso di studio. Il mandato di tali rappresentanti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

6. Qualora un professore di ruolo, un professore a contratto o un ricercatore abbia la responsabilità o la titolarità di più corsi di insegnamento afferenti a diversi corsi di studio, questi può essere componente, con voto deliberativo, di uno solo dei relativi consigli di corso di studio, mentre potrà partecipare agli altri consigli con voto consultivo. All'uopo, il professore o il ricercatore è tenuto a trasmettere al direttore del competente dipartimento una comunicazione contenente un elenco, stilato in base a un ordine di priorità di opzione, dei consigli di corso di studio di cui potrebbe essere componente con voto deliberativo. Tale comunicazione viene rimessa al consiglio di dipartimento, che, tenuto conto delle opzioni prioritarie indicate e delle necessità inerenti al corretto funzionamento dell'organo, stabilisce, con propria delibera, a quale consiglio di corso di studio il professore o il ricercatore debba partecipare.

7. Il consiglio di corso di studio è presieduto e convocato da un professore di ruolo eletto, con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, dal consiglio stesso fra i propri componenti e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato passivo è composto da tutti i professori di ruolo facenti parte del consiglio di corso di studio. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio di corso di studio. Il presidente del consiglio di corso di studio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori di ruolo facenti parte del consiglio di corso di studio.

8. Il consiglio di corso di studio, su proposta del presidente, può designare quattro suoi componenti che, con il presidente stesso, compongono la giunta del corso di studio. La giunta coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio del corso di studio nel rispetto della normativa vigente. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del presidente del consiglio di corso di studio.

Art. 37.

Strutture di raccordo

1. Nel caso di adozione di un modello organizzativo costituito dalle strutture di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 2 dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle strutture di raccordo sono attribuite funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione delle strutture didattiche e dei servizi comuni. Inoltre, sempre per il caso di adozione di tale modello organizzativo, ove alle funzioni didattiche e di ricerca dei dipartimenti di riferimento si affianchino funzioni assistenziali, le strutture di raccordo assumono i compiti conseguenti, da svolgere nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia e secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca. Nel caso di costituzione di strutture di raccordo nell'ambito dell'area medica, a esse è affidato il coordinamento della gestione organizzativa e amministrativa delle scuole di specializzazione, mentre l'organizzazione e il funzionamento delle scuole medesime restano disciplinati dalla specifica normativa di riferimento.

2. Il numero complessivo di strutture di raccordo deve essere proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, anche tenuto conto della sua caratterizzazione scientifico-disciplinare, e non può essere, comunque, superiore a dodici.

3. Nell'ambito delle strutture di raccordo è costituito un consiglio, con funzioni deliberanti nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo, composto:

a) dai direttori dei dipartimenti di riferimento;

b) da un professore ordinario di ruolo e da altri due docenti da individuare tra i professori di ruolo e i ricercatori per ognuno dei dipartimenti di riferimento, da eleggere secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. Il mandato di tali componenti dura tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta;

c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. In ogni caso, deve essere assicurata la presenza in seno all'organo di almeno un rappresentante degli studenti per ciascuno dei dipartimenti afferenti alla struttura di raccordo. La rappresentanza degli studenti è eletta attraverso procedure da svolgersi nell'ambito di

ogni singolo Dipartimento di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. L'elettorato passivo e il corpo elettorale sono costituiti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e dai dottorandi facenti parte, rispettivamente, dei singoli consigli di dipartimento. Il mandato dei rappresentanti degli studenti coincide con quello ricevuto in seno al consiglio di dipartimento.

3-*bis*. Alle riunioni del consiglio della struttura di raccordo partecipa, con voto consultivo, il delegato rettorale ai rapporti con il servizio sanitario nazionale.

4. Il consiglio della struttura di raccordo è presieduto e convocato da un professore ordinario di ruolo eletto, all'interno dell'organo stesso, secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo e nominato, con decreto, dal rettore. L'elettorato passivo è composto da tutti i professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della singola struttura. Il corpo elettorale è composto da tutti i membri del consiglio della singola struttura. In tutti i casi di anticipata cessazione del presidente dalla sua carica, subentra, fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, il decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della struttura di raccordo.

5. Il consiglio della struttura di raccordo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può approvare una mozione di sfiducia motivata nei confronti del presidente del consiglio della struttura di raccordo, non prima che sia trascorso un anno dall'inizio del suo mandato;

6. Il procedimento di sfiducia al presidente del consiglio della struttura di raccordo è disciplinato secondo quanto segue:

a) il potere di iniziativa in riferimento al procedimento relativo alla mozione di sfiducia al presidente del consiglio della struttura di raccordo è attribuito ad un terzo dei componenti del consiglio della struttura di raccordo, che lo esercitano con un atto, contenente la proposta di mozione di sfiducia, adeguatamente motivato, da essi debitamente sottoscritto, protocollato presso l'amministrazione centrale e trasmesso al decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della struttura di raccordo, che non ne risulti essere il presidente;

b) entro i tre giorni successivi a quello di ricezione della proposta di mozione di sfiducia, il decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della struttura di raccordo è tenuto a convocare e presiedere una seduta monotematica del consiglio della struttura di raccordo, da svolgersi non prima dei dieci giorni successivi e non oltre i quindici giorni successivi;

c) entro i tre giorni antecedenti a tale seduta, dovranno essere trasmessi ai componenti del consiglio della struttura di raccordo l'atto con cui è proposta la mozione di sfiducia, le eventuali deduzioni e i documenti presentati dal presidente del consiglio della struttura di raccordo, nonché l'eventuale altra documentazione utile;

d) nel corso della seduta in oggetto, è disposta l'audizione del presidente del consiglio della struttura di raccordo; in caso di assenza del presidente del consiglio della struttura di raccordo o di sua rinuncia in merito, il consiglio della struttura di raccordo procede comunque alla deliberazione di competenza; l'eventuale presenza del presidente del consiglio della struttura di raccordo alla seduta è prevista ai soli fini dell'audizione e, pertanto, lo stesso non rientra nel computo del quorum costitutivo e non esercita il diritto di voto;

e) il consiglio della struttura di raccordo, nella seduta in questione, adotta la deliberazione in ordine all'approvazione della proposta di mozione di sfiducia, con voto segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti, calcolata escludendo dal conteggio il presidente del consiglio della struttura di raccordo;

f) l'eventuale approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza dalla carica di presidente del consiglio della struttura di raccordo con decorrenza dalla data della relativa deliberazione;

g) la procedura per l'elezione del nuovo presidente del consiglio della struttura di raccordo deve essere indetta entro i dieci giorni successivi;

h) fino alla nuova elezione e limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, le funzioni di presidente del consiglio della struttura di raccordo sono svolte dal decano dei professori ordinari di ruolo facenti parte del consiglio della struttura di raccordo;

i) il docente nei confronti del quale è stata approvata la mozione di sfiducia non può candidarsi in riferimento alla procedura per l'elezione del presidente del consiglio della specifica struttura di raccordo per il successivo mandato.

7. La partecipazione al consiglio della struttura di raccordo non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Capo III

ALTRE STRUTTURE E ORGANI OPERANTI
NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
E DELLA RICERCA

Art. 38.

Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca

1. Per specifiche attività di ricerca che coinvolgano competenze di più dipartimenti o più università possono essere costituiti centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca.

2. La costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca è deliberata dal consiglio di amministrazione, previa proposta conforme o parere favorevole del senato accademico.

3. La costituzione di un centro interuniversitario di ricerca avviene a mezzo di apposita convenzione da stipularsi tra le università interessate. Per l'Università degli studi di Foggia, tale convenzione è approvata dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del senato accademico.

4. I centri possono avere autonomia gestionale secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle università che ne hanno promosso la costituzione.

Art. 39.

Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato hanno lo scopo di assicurare alta formazione alla ricerca e di fornire, quindi, le competenze necessarie per esercitare presso gli atenei, gli enti pubblici o privati, le organizzazioni produttive e di servizio, e, comunque, primariamente nello spazio europeo della ricerca e dello sviluppo attività di ricerca e attività professionali di alta qualificazione.

2. I singoli corsi di dottorato possono afferire a scuole di dottorato, di Ateneo o interateneo, nonché aderire a progetti comuni di alta formazione in collaborazione con altre università, anche straniere, enti pubblici di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati abilitati all'istituzione di corsi di dottorato in conformità alla disciplina vigente.

3. Il funzionamento delle scuole di dottorato e la composizione degli organi sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 40.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. È istituito un sistema coordinato di strutture e servizi, a supporto della ricerca e della didattica, con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonché la possibilità di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Ateneo e la diffusione dell'informazione bibliografica mediante sistemi tecnologicamente avanzati per la sua consultazione e fruizione in rete.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo può articolarsi in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo, programmazione e controllo e una struttura di gestione.

3. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 41.

Commissioni didattiche paritetiche di dipartimento

1. Nell'ambito di ciascun dipartimento, è istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico di Ateneo, una commissione didattica paritetica, composta da docenti e studenti.

2. In particolare, la commissione didattica paritetica di dipartimento è competente:

a) a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

c) a formulare pareri sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi di studio.

3. Possono essere componenti della commissione didattica paritetica di dipartimento soltanto gli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea e laurea magistrale del dipartimento. Il mandato degli studenti dura due anni ed essi sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

4. La partecipazione alla commissione didattica paritetica di dipartimento non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

TITOLO IV

NORME GENERALI E FINALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 42.

Disposizioni relative agli organi di Ateneo

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla legge o dallo statuto, in riferimento agli organi di Ateneo, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;

b) il procedimento di rinnovo degli organi di Ateneo deve essere completato prima della scadenza del mandato in corso. Scaduto il mandato senza che sia stato completato il procedimento di rinnovo, l'organo già in carica esercita, in regime di *prorogatio*, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti e indifferibili. Decorso inutilmente anche tale termine di proroga, l'organo decade e le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dal rettore, o, in caso di mancato rinnovo di tale ultima carica, dal decano dei professori ordinari dell'Ateneo;

c) nel caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca, l'elezione è indetta tempestivamente, tenuto conto delle emergenti esigenze organizzative, e, comunque, di norma, non oltre sessanta giorni dalla cessazione. Nelle more, le relative funzioni sono esercitate, limitatamente all'attività di ordinaria amministrazione e all'adozione degli atti urgenti e indifferibili, dai soggetti individuati in base allo statuto, alla normativa regolamentare interna o ad altro provvedimento. Il nuovo eletto dura in carica, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica;

d) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, sono indette tempestivamente, tenuto conto delle emergenti esigenze organizzative, e, comunque, di norma, non oltre sessanta giorni dalla cessazione, le nuove elezioni, salvo che il mandato dell'organo scada nei sei mesi successivi, e il mandato del nuovo componente dura, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica. Per il computo concernente la possibilità di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro quale primo dei non eletti è considerato al pari di un mandato intero;

e) nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente designato in seno a un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, un nuovo membro designato tempestivamente, tenuto conto delle emergenti esigenze organizzative, e, comunque, di norma, non oltre sessanta giorni dalla cessazione. Per il computo concernente la possibilità di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro è considerato al pari di un mandato intero. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 18 dello statuto, per i quali, in caso di anticipata cessazione dalla carica, devono riattivarsi tempestivamente, tenuto conto delle emergenti esigenze organizzative, e, comunque, di norma, non oltre sessanta giorni dalla cessazione, le procedure previste dalle suddette specifiche disposizioni e il mandato del sostituto dura, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica;

f) la mancata elezione o designazione di membri di un organo collegiale imperfetto non impedisce il funzionamento dell'organo stesso, la cui composizione, fino al verificarsi dell'elezione o designazione mancante, corrisponde al numero dei membri, allo stato, effettivamente eletti o designati. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri dell'organo risulti inferiore a due terzi dei componenti ordinariamente previsti. In ogni caso, relativamente agli organi per cui è prevista una composizione paritetica, il funzionamento è consentito esclusivamente ove tale condizione risulti garantita;

g) chiunque, in assenza di giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle adunanze dell'organo collegiale di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato.

Art. 43.

Incompatibilità e divieti

1. Le cariche di rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, presidente del consiglio di struttura di raccordo, presidente del consiglio di corso di studio e direttore di centro interdipartimentale o interuniversitario di ricerca non sono cumulabili.

2. Ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione è fatto divieto:

a) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti o abbiano diritto a farne parte;

b) di essere componente di altri organi dell'università salvo che, per i professori e i ricercatori, dei consigli dei dipartimenti, delle strutture di raccordo, dei corsi di studio, dei centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e delle scuole di dottorato, nonché, per le rappresentanze studentesche, del consiglio degli studenti;

c) di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di far parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

d) di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore, di pro-rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di va-

lutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

e) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.

2-*bis*. Le cariche di rettore, di pro-rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di Ateneo sono incompatibili con quella di coordinatore di scuola di dottorato o di qualsivoglia corso di dottorato.

3. Il docente che abbia optato per il tempo definito non può rivestire la carica di rettore, direttore di dipartimento e componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Il docente che si trovi in regime di impegno a tempo definito, nei casi in cui tale condizione risulti incompatibile con la carica da ricoprire, può presentare la propria candidatura, purché produca una dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di elezione, tale dichiarazione avrà efficacia dal momento della nomina. Per i candidati non eletti la dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno non avrà alcuna efficacia.

4. La candidatura a una carica accademica non cumulabile o incompatibile con altra già ricoperta comporta, in caso di elezione, la decadenza da quella precedentemente assunta, contestualmente alla nomina nella nuova carica.

5. La candidatura alle cariche politiche elettive nel Parlamento nazionale o europeo ovvero in un consiglio regionale, provinciale o comunale o a sindaco di un comune da parte di soggetti che rivestono la carica di rettore, di pro-rettore, di direttore di dipartimento, di componente il senato accademico, di componente il consiglio di amministrazione e di componente il nucleo di valutazione di Ateneo comporta la decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta, contestualmente alla formalizzazione della candidatura. La decadenza dalla carica accademica precedentemente ricoperta si verifica anche all'atto dell'ingresso nella giunta di un comune da parte di uno dei soggetti di cui al presente comma.

6. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del presente statuto.

Art. 44.

Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, anche se favorevole o vincolante, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni statutarie e regolamentari. In mancanza, il riferimento è al termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che l'organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato ulteriori esigenze istruttorie, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 45.

Regola per la determinazione dell'arrotondamento delle percentuali e delle frazioni in caso di cifre decimali

1. Per le norme contenenti riferimenti a percentuali o frazioni, l'arrotondamento in caso di cifre decimali dovrà essere effettuato secondo la regola di seguito riportata:

a) se la cifra decimale è uguale o inferiore a 50, si procederà all'arrotondamento per difetto;

b) se la cifra decimale è maggiore di 50, si procederà all'arrotondamento per eccesso.

Capo II

NORME FINALI

Art. 46.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il nuovo statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A01081

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Zentiva Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 59/2025 del 24 gennaio 2025

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo stato membro di riferimento (RMS):

variazione tipo II - C.I.z

aggiornamento dei paragrafi 4.3 e 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, per eliminazione della controindicazione «storia di sincope *post* minzionale» e aggiunta dell'avvertenza «È necessario prestare cautela nel trattamento dei pazienti con anamnesi di sincope minzionale, come richiesto a seguito del fine procedura RUP CZ/H/0110/001/II/058;

modifiche editoriali minori e aggiornamento dell'indirizzo: segnalazione delle reazioni avverse sospette

per il medicinale TAMSULOSINA ZENTIVA ITALIA

confezioni A.I.C. n.:

045141013 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 10 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

045141025 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

045141037 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 30 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

045141049 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 50 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

045141052 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 90 capsule in blister PVC/PVDC/AL;

045141064 - «0,4 mg capsule rigide a rilascio modificato» - 100 capsule in blister PVC/PVDC/AL.

Codice pratica: VC2/2024/257.

Codice procedura europea: CZ/H/0110/001/II/058.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale n. 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via P. Paleocapa n. 7 - 20121 Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

25A00947

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idipulfib».

Estratto determina n. 172/2025 del 29 gennaio 2025

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale IDIPULFIB (pirfenidone):

«"Idipulfib" è indicato negli adulti per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (*Idiopathic Pulmonary Fibrosis* - IPF)»

è rimborsata come segue.

Confezioni:

«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421041 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.692,85. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421027 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.692,85. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.793,88;

«267 mg compresse rivestite con film» 63 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421015 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 423,21. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 698,47.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Idipulfib» (pirfenidone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - pneumologo (RNRL).

Autorizzazione delle variazioni

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni interessate dalle modifiche e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determina.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 5, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti che scelgano la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00948

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Adenuric»

Estratto determina IP n. 120 del 3 febbraio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ADENURIC 80 mg film-coated tablet - 28 tablets autorizzato dall'*European Medicines Agency - EMA* e identificato con n. EU/1/08/447/001, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: ADENURIC «80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALL)» 28 compresse - codice A.I.C.: 051851018 (in base 10) 1KGCSB (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 80 mg di febuxostat;

eccipienti:

nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, stearato di magnesio, idrossipropilcellulosa, croscarmellosio sodico, silice colloidale idrato;

rivestimento della compressa: opadry II giallo, 85F42129 contenente: alcol polivinilico, titanio biossido (E171), macrogol tipo 3350, talco, ossido di ferro giallo (E172).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ADENURIC «80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALL)» 28 compresse - codice A.I.C.: 051851018.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ADENURIC «80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ACLAR/ALL)» 28 compresse - codice A.I.C.: 051851018.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00977

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto determina IP n. 121 del 3 febbraio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LAMICTAL 25 mg kautabletten BZW. tabletten zur herstellung einer suspension zum einnehmen - 42 tabletten (3X14) dalla Germania con numero di autorizzazione 33122.01.00, intestato alla società Glaxosmithkline GMBH & Co. KG, 80700 München, Germania e prodotto da Delpharm Poznan Spólka Akcyjna - UL. Grundwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polonia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione:

LAMICTAL - «25 mg compresse masticabili/ dispersibili» - 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA - codice A.I.C. n.: 047461052 (in base 10) 1F8DPW (in base 32) - forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile.

Composizione:

ogni compressa masticabile/dispersibile contiene:

principio attivo: 25 mg di lamotrigina;

eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, silicato di magnesio e alluminio, sodio amido glicolato (Tipo *A)*, povidone K30, saccarina sodica, magnesio stearato, aroma di ribes nero.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

LAMICTAL - «25 mg compresse masticabili/ dispersibili» - 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA - codice A.I.C. n.: 047461052 - classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

LAMICTAL - «25 mg compresse masticabili/ dispersibili» - 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA - codice A.I.C. n.: 047461052 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo. I lotti rilasciati dall'officina Glaxo Operations UK Limited t/a Glaxo Wellcome Operations - 980 Great West Road TW8 9GS Brentford, Middlesex, sita in UK entro il 31 dicembre 2020, e già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00978

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto determina IP n. 122 del 3 febbraio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale

LAMICTAL 50 mg kautabletten BZW. tabletten zur herstellung einer suspension zum einnehmen - 98 tabletten (7X14) dalla Germania con numero di autorizzazione 33122.02.00, intestato alla società Glaxosmithkline GmbH & Co. KG, 80700 München, Germania e prodotto da Delpharm Poznań Spólka Akcyjna Address UL. Grundwaldzka 189 60-322 Poznań , Polonia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate MI.

Confezione: LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/ dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA.

Codice A.I.C.: 047461064 (in base 10) 1F8DQ8(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile.

Composizione: ogni compressa masticabile/dispersibile contiene:

principio attivo: 50 mg di lamotrigina;

eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, silicato di magnesio e alluminio, sodio amido glicolato (Tipo A), povidone K30, saccarina sodica, magnesio stearato, aroma di ribes nero.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

GMM Farma S.r.l. - Interporto di Nola, lotto C A1 - 80035 Nola (NA);

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'artigianato n. 1 - 20032 Cormano (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA.

Codice A.I.C.: 047461064.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LAMICTAL «50 mg compresse masticabili/dispersibili» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA.

Codice A.I.C.: 047461064.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

I lotti rilasciati dall'officina Glaxo Operations UK Limited t/a Glaxo Wellcome Operations - 980 Great West Road TW8 9GS Brentford, Middlesex, sita in UK entro il 31 dicembre 2020, e già idonei ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00979

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lamictal»

Estratto determina IP n. 123 del 3 febbraio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LAMICTAL 100 mg kautabletten BZW. tabletten zur herstellung einer suspension zum einnehmen - 196 tabletten (14X14) dalla Germania con numero di autorizzazione 33122.03.00, intestato alla società Glaxosmithkline GMBH & Co. KG, 80700 München, Germania e prodotto da Delpharm Poznan Spólka Akcyjna - UL. Grundwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polonia con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione:

LAMICTAL - «100 mg compresse masticabili/dispersibili» - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA - codice A.I.C. n.: 047461076 (in base 10) 1F8DQN (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile/dispersibile.

Composizione: ogni compressa masticabile/dispersibile contiene:

principio attivo: 100 mg di lamotrigina;

eccipienti: carbonato di calcio, idrossipropilcellulosa a basso grado di sostituzione, silicato di magnesio e alluminio, sodio amido glicolato (tipo *A)*, povidone K30, saccarina sodica, magnesio stearato, aroma di ribes nero.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GMM Farma S.r.l. Interporto di Nola - lotto C A1, 80035 - Nola (NA);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda;

Lo Columbus Pharma S.r.l. - via dell'artigianato, 1 - 20032 Cormano (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

LAMICTAL - «100 mg compresse masticabili/dispersibili» - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA Codice A.I.C. n.: 047461076 - classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

LAMICTAL - «100 mg compresse masticabili/dispersibili» - 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL/CARTA - Codice A.I.C. n.: 047461076 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo. I lotti rilasciati dall'officina Glaxo Operations UK Limited t/a Glaxo Wellcome Operations -980 Great West Road TW8 9GS Brentford, Middlesex, sita in UK entro il 31 dicembre 2020, e già idonei

ad essere immessi sul mercato europeo, potranno essere mantenuti in commercio fino a scadenza in etichetta.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00980

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Daparox».

Estratto determina IP n. 124 del 3 febbraio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAPAROX 33 MG/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION flacone da 20 ml dalla Spagna con numero di autorizzazione 69917-CN 661172.2, intestato alla società Angelini Pharma España, S.L. C/ Antonio Machado, 78-80. 3ª Planta, Módulo A-Edificio Australia 08840 Viladecans, Barcelona - Spagna e prodotto da Synthon B.V. Microweg 22 6545 CM Nijmegen Paesi Bassi, da Synthon Hispania, S.L. C. Castelló, 1 Polígono Industrial LAS Salinas 08830 Sant Boi De Llobregat (Barcelona) - Spagna e da Hormosan Pharma GMBH HANAUER Landstrasse 139 - 143 60314 Frankfurt AM Main - Germania con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola (NA).

Confezione:

«Daparox» «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml;

codice A.I.C.: 051850016 (in base 10) 1KGBT0(in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

composizione: una goccia orale contiene:

principio attivo: 1,3 mg di paroxetina mesilato;

eccipienti: saccarina sodica (E954), acesulfame-potassico (E950), aroma menta piperita (olio essenziale di menta piperita, mentolo, eucaliptolo, etanolo, acqua), polisorbato 80 (E433), etanolo, glicole propilenico (E1520).

Officine di confezionamento secondario

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda – (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Daparox» «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml;

codice A.I.C.: 051850016;

classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Daparox» «33,1 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone di vetro ambrato da 20 ml;

codice A.I.C.: 051850016;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00981

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Congescor»

Estratto determina IP n. 125 del 3 febbraio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONCOR® cor 1,25 mg filmtabletten, 10 filmtabletten x10 u.p. 1,25 mg dalla Germania con numero di autorizzazione 46660.00.00, intestato alla società Merck Healthcare Germany GmbH Waldstraße 3 64331 Weiterstadt - Germania e prodotto da Merck S.L. Poligono Merck 08100 Mollet del Valles (Barcelona) Spagna e da Merck Healthcare KGAA Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: SM Pharma S.r.l., con sede legale in via Santa Maria Segreta n. 6 - 20123 Milano (MI).

Confezione: CONGESCOR «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 050203025 (in base 10) 1HW2DK (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 1,25 mg di bisoprololo fumarato;

eccipienti:

nucleo della compressa: silice colloidale anidra; magnesio stearato; crospovidone; amido pregelatinizzato; amido di mais; cellulosa microcristallina; calcio idrogeno fosfato;

film di rivestimento: dimeticone; talco; macrogol 400; titanio diossido (E171); ipromellosa.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Congescor» «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 050203025.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Congescor» «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 050203025.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00982

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cymbalta»

Estratto determina IP n. 126 del 31 gennaio 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CYMBALTA 60 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale 28 capsule autorizzato dall'European medicines agency - EMA e identificato con n. EU/1/04/296/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore:

Programmi sanitari integrati S.r.l. con sede legale in via Giovanni Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione:

CYMBALTA - 60 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale - 28 capsule.

Codice A.I.C. n.: 051657017 (in base 10) 1K8G9T (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 60 mg di duloxetina;

eccipienti: contenuto della capsula: ipromellosa, ipromellosa acetato succinato, saccarosio, granuli di zucchero, talco, biossido di titanio (E171), trietilcitrato. (vedere al termine del paragrafo 2 per ulteriori informazioni sul saccarosio) Involucro della capsula: gelatina, sodio laurilsolfato, biossido di titanio (E171), indigo carmine (E132), ferro ossido giallo (E172) (solo per i 60 *mg)* ed inchiostro verde commestibile (30 *mg)* oppure inchiostro bianco commestibile (60 *mg)*. Inchiostro verde commestibile: ferro ossido sintetico nero (E172), ferro ossido sintetico giallo (E172), glicole propilenico, shellac. Inchiostro bianco commestibile: biossido di titanio (E171), glicole propilenico, shellac, povidone.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

CYMBALTA - 60 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale - 28 capsule.

Codice A.I.C. n.: 051657017.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

CYMBALTA - 60 mg capsule rigide gastroresistenti uso orale - 28 capsule.

Codice A.I.C. n.: 051657017.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A00983

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zimox»

Con la determina n. aRM - 25/2025 - 40 del 6 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Pfizer Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ZIMOX;

confezione: 023086174;

descrizione: «1 g compresse solubili e masticabili» 12 compresse;

confezione: 023086150;

descrizione: «1 g compresse» 12 compresse;

confezione: 023086162;

descrizione: «500 mg compresse solubili e masticabili» 12 compresse;

confezione: 023086097;

descrizione: «250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» 1 flacone 150 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00984

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tadalafil Sun».

Con la determina n. aRM - 26/2025 - 3230 del 7 febbraio 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TADALAFIL SUN.

Confezione: 045548195.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548183.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548171.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548169.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548157.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548144.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548132.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548120.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548118.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548106.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548094.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548082.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548070.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548068.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548056.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548043.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548031.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548029.

Descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Confezione: 045548017.

Descrizione: «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A00985

Comunicato relativo all'avviso di attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023.

Nel comunicato indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 36 del 13 febbraio 2025, in luogo delle parole: «13 febbraio 2025» leggasi: «12 febbraio 2025».

25A01108

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 4 febbraio 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Francesca Briani, console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Verona.

25A00986

Rilascio di *exequatur*

In data 4 febbraio 2025 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Vidal Oswaldo Tobar Villanueva, Console generale della Repubblica di El Salvador in Milano.

25A00987

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Comunicato relativo al decreto 21 gennaio 2025 - Concessione di contributi al soggetto attuatore degli interventi per la realizzazione del Piano banda ultra larga nelle «aree bianche».

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 21 gennaio 2025, ai sensi degli articoli 8, comma 1-*ter*, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, e 1, comma 482, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), si dispone la concessione di contributi in favore del soggetto attuatore Infratel Italia S.p.a. al fine di consentire il riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultra larga localizzata nelle «aree bianche» del territorio nazionale.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 10 febbraio 2025 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

25A01046

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-039) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.